

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 10

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI
PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE
MAGGIO-AGOSTO 2025

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 6 novembre 2025

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2025
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

PAGINA BIANCA

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio	3
1.2.2. Problematiche attinenti ai decreti legislativi in materia tributaria in particolare	
1.2.3 Gli effetti sul bilancio dell'utilizzo del fondo di cassa relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali	6
1.2.4. Le coperture con i tagli orizzontali di bilancio	8
1.2.5 Il caso delle differenze tra gli schemi di decreto legislativi e i decreti legislativi approvati	8
1.2.6 Le particolarità dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, di riforma del sistema tributario	9
2. LE SINGOLE LEGGI	10
Legge 9 maggio 2025, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni	10
Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024	18
Legge 4 luglio 2025, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile	23
Legge 18 luglio 2025, n. 105. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti	27

Legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale	28
Legge 30 luglio 2025, n. 109. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute	33
Legge 1° agosto 2025, n. 113. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi	37
Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali	41
Legge 8 agosto 2025, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport	44
 3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	48
 4. I DECRETI LEGISLATIVI	64
 APPENDICE: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (MAGGIO-AGOSTO 2025)	73
 I. TAVOLE	77
 II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	87

PAGINA BIANCA

Si ringrazia per l'apporto il Pres. di Sez. onorario Clemente Forte.
L'Appendice relativa alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. di sez. Marco Pieroni.
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

N. 19/SSRRCO/RQ/2025



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Salvatore Pilato, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Marcovalerio Pozzato, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Elena Tomassini, Giancarlo Astegiano, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Sergio Gasparini, Francesco Sucameli, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi referendari:

Laura Alesiani, Diego Maria Poggi, Patrizia Esposito;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 13 ottobre 2025, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 23 ottobre 2025;

UDITO, nell'adunanza del 23 ottobre 2025, il relatore Pres. Vincenzo Palomba;

DELIBERA

di approvare la “Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” relative alle leggi pubblicate nel quadri mestre maggio - agosto 2025, corredata dall’Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio - agosto 2025, dalle tavole, dalle schede analitiche e dall’Appendice “Giurisprudenza costituzionale (maggio - agosto 2025)”.

IL RELATORE

Vincenzo Palomba
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 5 novembre 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. *La legislazione del quadri mestre*

Nel periodo maggio-agosto 2025 sono state pubblicate 31 leggi, di cui 17 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche 8 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 39 provvedimenti.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. *Considerazioni metodologiche di sintesi*

1.2.1. *Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio*

Come già più volte messo in luce, occorre ricordare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo qui considerato, di una legislazione costellata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche.

Il fatto poi che dette clausole di non onerosità siano previste a fronte di compiti a carico delle pubbliche amministrazioni tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato in passato, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da giustificare peraltro ad opera di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme

possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei “tendenziali” e con aggravio, dunque, dei saldi (di fatto), soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Questo tanto in riferimento alle spese per l’attuazione della normativa quanto ai relativi costi amministrativi.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative varate o che si prevede saranno varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente.

Merita di essere ricordato poi che, sull’argomento delle clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82 del 21 febbraio 2023 della Corte costituzionale, pronuncia in base alla quale dette clausole vanno dimostrate nella loro sostenibilità, non essendo sufficiente la loro mera apposizione nel testo.

Va rilevato poi che un tale quadro, in riferimento all’ipotesi della sussistenza di margini nella legislazione vigente, contribuisce ad un giudizio non del tutto positivo circa l’implementazione delle stesse classificazioni ufficiali in merito alla composizione della spesa di cui all’art. 21, comma 5, della legge di contabilità, nella tripartizione tra oneri inderogabili, fattori legislativi ed adeguamento al fabbisogno. Infatti, l’attribuzione dell’85 per cento circa alla prima componente, nel contesto prima illustrato di una certa elasticità (oltre alla scarsa trasparenza) nella costruzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, può sembrare dettata più da altre esigenze (ad esempio, possibilità di far ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d’ordine a fronte di necessità effettive più consistenti rispetto agli stanziamenti) che non da una valutazione ad alta affidabilità delle reali necessità da ricondurre - in base alla classificazione proposta - per la singola spesa alla componente obbligatoria (cd. oneri inderogabili). La frequenza delle clausole di neutralità nella legislazione ordinaria sembrerebbe, in sostanza, prospettare margini per la copertura di oneri aggiuntivi a legislazione vigente, il che non dovrebbe essere coerente con la riportata, preponderante presenza di oneri di natura obbligatoria.

Ne emerge, in linea generale, la conferma di un quadro non del tutto rassicurante (e comunque non del tutto trasparente) circa i criteri di composizione della legislazione vigente in riferimento al bilancio dello Stato, come più volte segnalato in merito all’elevata difficoltà nella stessa ricostruibilità dei relativi stanziamenti anche in riferimento all’unità di voto di cui al programma e nel relativo dettaglio. Ciò assume una connotazione particolare nel contesto – tra l’altro – di più stringenti vincoli di finanza pubblica, rispetto ai quali coerente dovrebbe risultare la stessa *spending review* prevista dalla legge di contabilità: una *spending review* che sembrerebbe presentare consistenti spazi di attuabilità a fronte di una tecnica di costruzione dei “tendenziali” la cui coerenza con i bisogni reali della pubblica amministrazione continua ad offrire margini di incertezza, se gli stanziamenti ordinari continuano a fungere da fonte di copertura per

oneri nuovi o maggiori, ancorché non quantificati e semplicemente rimessi al bilancio a legislazione vigente al momento in vigore.

Il richiamo alla pur indispensabile *spending review*, che costituisce una doverosa operazione in quanto oltretutto prevista dalla legge di contabilità, come prima ricordato, contribuisce ad inquadrare il tema di una più precisa costruzione del bilancio a legislazione vigente (in disparte i relativi profili di trasparenza ai fini della relativa ricostruibilità *ab extrinseco*) anche all'interno delle esigenze che si pongono con il nuovo quadro di *governance* europea in materia di finanza pubblica, nel senso della necessità di una limitazione delle possibilità di incremento della spesa entro i vincoli in tal senso disposti dal nuovo assetto normativo, ai sensi del nuovo Patto di stabilità e crescita, come implementato, per il nostro Paese, ad opera del Piano strutturale di bilancio approvato nell'autunno scorso.

In sintesi, sussiste, nella presente fase di finanza pubblica, un'accresciuta esigenza di conciliare più elementi egualmente rilevanti ai fini della tenuta del quadro di bilancio. Tra di essi assumono un peso preponderante anzitutto un'attenta calibrazione della legislazione vigente rispetto alle effettive esigenze di spesa indotte, peraltro in larghissima parte, dall'ordinamento di diritto sostanziale in vigore, in presenza soprattutto di oneri di natura obbligatoria; in secondo luogo, il conseguente, ridotto spazio di manovra ai fini della capacità di compensare nuove attività della pubblica amministrazione con le risorse, umane e finanziarie in essere, ed infine l'effettiva sostenibilità delle clausole di neutralità approvate nelle varie leggi, una sostenibilità peraltro non dimostrata nelle varie relazioni tecniche, nonostante le severe prescrizioni al riguardo da parte della vigente legge di contabilità, con il rischio di concretizzare un elemento di pressione sulla tenuta dei conti pubblici.

Va ripetuto peraltro che la frequente precettività dell'obbligo, previsto in molte clausole d'invarianza, di non comportare, da parte delle varie disposizioni legislative interessate, oneri nuovi o maggiori in sede di attuazione di tali disposizioni, di per sé non appare completamente risolutivo rispetto all'obiettivo di non aggravare la legislazione vigente, dal momento che, se dalla nuova produzione normativa di rango primario derivano effettivamente pressioni in termini di oneri, escluderne con norma primaria l'effetto di aggravio rischia di non produrre risultati concreti.

Tutto ciò non può non implicare quindi un'attenta valutazione circa la sostenibilità delle clausole d'invarianza, nel momento in cui la pubblica amministrazione venga chiamata, dalla nuova legislazione ordinaria, a sostenere compiti e funzioni aggiuntive, che non possono essere, verosimilmente, assorbiti dalle risorse in essere.

In questo scenario assume rilevanza anche il fatto che spesso gli oneri, anche di entità non trascurabile, risultano solo il frutto di una mera valutazione, come pure consente la legge di contabilità, laddove in alcuni casi tale scelta di configurazione della spesa dovrebbe dipendere dalla natura del beneficio accordato, nel senso che non si vengono a creare in tal caso situazioni giuridiche assimilabili a diritti soggettivi e dunque non dotate di automaticità sotto il profilo della produzione di effetti sul bilancio che sia difficile tenere sotto controllo. Ciò però continua ad implicare — in quanto obbligo

previsto dalla vigente legge di contabilità – il fatto di procedere, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al monitoraggio dell'andamento degli oneri effettivi rispetto a quelli valutati in legge, onde evitare che si crei un *gap* i cui effetti si possano scaricare sulla legislazione vigente, il che, in un quadro di massima attenzione all'andamento della spesa anche in linea con i vincoli assunti in sede di Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, rende il monitoraggio un'esigenza vieppiù prioritaria.

Ma ciò non elimina la constatazione, come più volte sarà osservato nella successiva analisi relativa ai singoli provvedimenti, che al momento gli esiti del predetto monitoraggio non risultano pubblici, sicché tutta la fase della gestione delle leggi in essere tali da presentare oneri solo valutati, pur essendo ovviamente di competenza del Governo, risulta strutturata però in modo tale da non permettere al Parlamento di esserne edotto. Tema, questo, che potrebbe essere valutato nell'ambito del processo di riforma della legge di contabilità tuttora in corso.

Da registrare infine la positività della frequente risoluzione del rapporto onere-copertura all'interno dello stesso articolo, il che permette di correlare le prestazioni alle compensazioni, all'insegna della trasparenza delle decisioni assunte dal Legislatore, come meglio si avrà modo di osservare nel prosieguo.

1.2.2. L'utilizzo a copertura di disponibilità a suo tempo compensate a debito

La produzione legislativa del quadri mestre considerato offre nuovamente la possibilità di una serie di osservazioni metodologiche circa le modalità di utilizzo della procedura di cui agli “eventi eccezionali”, per il cui dettaglio si rinvia allo specifico commento per il singolo provvedimento: è il caso, ad esempio, della legge 1° agosto 2025, n. 113, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi.

La fattispecie, già segnalata da tempo e parimenti oggetto di commento da parte della Corte, è quella di un provvedimento ordinario che utilizza indirettamente a compensazione anche il maggior indebitamento a suo tempo autorizzato con l'approvazione parlamentare dell'apposita Relazione sullo scostamento prevista dalla legge n. 243 del 2012, il cui art. 6 contempla un peggioramento “temporaneo” del saldo strutturale per far fronte ad eventi eccezionali, con connesso obbligo di rientro verso l'obiettivo di saldo di medio periodo. Il problema nasce per il fatto che si utilizzano ora, nel quadri mestre considerato, stanziamenti derivanti da leggi la cui copertura insisteva sul maggior indebitamento in quanto in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato, a fronte dunque di spese discrezionali che finiscono così con il trovare una compensazione nel maggior *deficit* senza la dimostrazione che si tratti di eventi eccezionali, essendo questo il caso (insieme alla grave recessione economica) in cui è consentito, infatti, peggiorare, sia pur temporaneamente, i saldi in essere. Il tutto ovviamente, tra l'altro, senza che vengano delineate ipotesi concrete e specifiche di rientro, come prescritto proprio in quanto si dovrebbe trattare di uno scostamento

“temporaneo” e senza l’esplicita dichiarazione in tal senso per le nuove destinazioni, le quali finiscono in tal modo per restare parimenti compensate con aggravi dei saldi.

Non risultando soddisfatte pertanto le condizioni previste per l’utilizzo della procedura in titolo, la conseguenza è che continua a configurarsi, dunque, una nuova modalità di copertura con maggior debito per interventi onerosi di natura, però, discrezionale, quando la procedura è costituzionalmente correlata, invece, ad eventi fuori controllo. Come già segnalato nel passato in occasione di eventi similari, il ricorso all’indebitamento rischia di diventare in tal modo una modalità di compensazione di decisioni discrezionali di politica di bilancio (in quanto non correlate ad “eventi eccezionali”), assumendo così, esso, progressivamente, una mera funzione procedurale, non ancorata a presupposti sostanziali, e risultando quindi, esso, una semplice modalità per reperire coperture a debito tali da affiancarsi alle altre tipologie previste dall’ordinamento, a prescindere dal realizzarsi o meno del presupposto di eventi tali da giustificare il ricorso a maggior indebitamento, quasi trasmutando da procedura “straordinaria” a procedura “ordinaria”.

1.2.3 Gli effetti sul bilancio dell’utilizzo del fondo di cassa relativo all’attualizzazione dei contributi pluriennali

Come si ricordava nella Relazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2024, con la legge di bilancio per il 2025, il fondo compensativo può essere utilizzato ora anche per finalità diverse rispetto a quella di cui alla copertura degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Si ricordava nella circostanza che solitamente, nelle clausole di copertura delle leggi ordinarie, l’utilizzo di detto fondo era valso a “chiudere” la differenza tra previsioni di bilancio di competenza e relativi effetti di cassa per le leggi nonché per le relative clausole di copertura, con relativi incrementi dell’onere formale in riferimento a contabilità diverse da quella finanziaria.

Nel caso di utilizzo ora, in base alla richiamata facoltà concessa dalla legge di bilancio per il 2025, il fondo in questione per motivi di compensazione anche non legati all’attualizzazione dei contributi pluriennali, la conseguenza è che non si registrano ripercussioni sul bilancio dello Stato in termini di oneri di competenza, trattandosi di uno stanziamento solo di cassa, il che pone però il problema dell’assenza al momento di un prospetto per le movimentazioni del saldo netto da finanziare di cassa: sinora, infatti, lo stanziamento di competenza costituiva una buona approssimazione degli effetti di una norma sul bilancio. Ma recenti evoluzioni della normativa contabile (come, ad esempio, l’impegno ad esigibilità e l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del fondo prima menzionato), potendo esse comportare un allontanamento tra le previsioni di bilancio di competenza e quelle di cassa, forse consiglierebbero di ampliare la portata illustrativa dell’allegato 3 anche ai soli effetti di cassa, come nel caso peraltro di coperture su fondi di bilancio solo per compensare maggiori oneri sul fabbisogno, ciò in disparte di eventuali problemi di contabilizzazione.

1.2.4. Le coperture con i tagli orizzontali di bilancio

Quanto poi ai tagli di bilancio di natura “orizzontale” utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti di maggiore portata finanziaria (è il caso ad es. della legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali), si ripropongono anche qui i problemi più volte esaminati nelle medesime circostanze, legati essenzialmente sia al duplice fatto che non vengono forniti in legge i capitoli interessati nonché le relative autorizzazioni di spesa ed inoltre che non si può escludere la dequalificazione della spesa (non correlandosi riduzioni di spesa agli utilizzati), sia alla circostanza secondo cui, se con un decreto-legge del 30 giugno si provvede a ridurre stanziamenti di bilancio per quasi un miliardo, ciò evidenzia un problema di costruzione del bilancio, dal momento che emergono risorse “libere”, il che richiama le considerazioni già espresse circa la particolare attenzione che va usata nella costruzione delle poste a legislazione vigente.

Tra l’altro, non può essere sottaciuto il fatto che nei casi esaminati si tratta di una copertura sul bilancio a legislazione vigente, in quanto tale non consentita. Inoltre, poiché tra i programmi incisi risulta anche quello relativo agli oneri per il servizio del debito statale, come già ricordato in analoghe circostanze, è opportuno ricordare che si tratta di un programma fortemente caratterizzato da oneri inderogabili.

1.2.5 Il caso delle differenze tra gli schemi di decreto legislativi e i decreti legislativi approvati

Il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, al di là delle osservazioni per i profili qui esaminati, per le quali si rinvia al successivo e precipuo commento, evidenzia la circostanza per cui il testo definitivo appare abbastanza diverso da quello di cui allo schema di atto governativo inviato in Parlamento per il prescritto parere, presumibilmente a seguito dell’accoglimento delle richieste e delle osservazioni espresse dalla Commissioni parlamentari competenti. Il fatto è però che, per i risvolti finanziari qui di competenza, questi ultimi non sono riscontrabili *per tabulas*, dal momento che le nuove relazioni (illustrativa e tecnica), comprensive delle modifiche al primigenio schema di decreto, non sono messe a disposizione del Parlamento.

Ciò può rappresentare un elemento di valutazione non solo per la questione in sé, ai fini del generale principio di trasparenza, ma anche ai fini della riformulazione in atto della legge di contabilità, onde eventualmente prevedere la pubblicità, nel caso di specie, dei lavori preparatori in riferimento alla formulazione definitiva del decreto legislativo.

1.2.6 Le particolarità dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, di riforma del sistema tributario

L'entrata in vigore, nel periodo qui considerato, di altri decreti legislativi in materia fiscale, attuativi della legge in titolo richiamata ovvero modificativi di precedenti decreti legislativi in materia, oltre a comportare per certi versi le problematiche illustrate nel precedente paragrafo, ne può determinare altre, su cui merita qui di soffermarsi, sia pur a conferma di quanto già osservato in precedenti Relazioni quadrimestrali in occasione di analoghe circostanze.

In linea generale, anche in assenza di precipue quantificazioni, si ricorda che, per la tipologia di decreti legislativi qui in questione, spesso le compensazioni sono costituite da stime con un livello di certezza apparentemente inferiore – almeno *ex ante* – rispetto a quello degli oneri, il che finisce con il risolvere l'obbligo di copertura in una verifica dell'equilibrio tra oneri e compensazioni rinviata, sostanzialmente, all'andamento nel corso del tempo dell'operare (sul piano finanziario) delle varie normative di cui si compone la richiamata delega di cui alla legge n. 111 del 2023. La quale – merita di essere ricordato – fissa un doppio vincolo, nel senso della non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale effetto contabile del relativo esercizio.

Pur risultando tutto ciò abbastanza fisiologico considerate le caratteristiche della materia, ne deriva comunque che è alla stregua di tali parametri che vanno valutati formalmente i relativi, numerosi decreti legislativi attuativi. Sarebbe pertanto utile, in linea generale, la previsione di un'informativa dettagliata circa il quadro complessivo delle previsioni degli effetti delle varie normative progressivamente approvate, al fine anche di rafforzare l'azione di monitoraggio e per un'opportuna e periodica informazione al Parlamento avuto riguardo al relativo andamento. Ciò anche in quanto – come è il caso di specie – non è da escludere che per molti e rilevanti comparti la normativa si innesti sul previgente assetto normativo, il che richiama ad una chiara esplicitazione circa gli effetti sui “tendenziali” in vigore e sulle modalità complessiva con cui stanno operando i predetti vincoli di non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale doveroso effetto contabile dell'esercizio della delega.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 9 maggio 2025, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Il provvedimento, come segnalato tra l'altro dal Comitato per la legislazione presso il Senato della Repubblica, competente per la seconda lettura, risulta motivato nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di introdurre misure finalizzate ad una pluralità di obiettivi, che vanno dal reclutamento all'organizzazione, dalla funzionalità al rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, come si desume dai tre titoli del testo.

Dal punto di vista finanziario, risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata. Oltre a ciò, il Governo, durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, ha reso una serie di dichiarazioni rilevanti sotto il profilo qui esaminato.

Nel far presente, in primo luogo, che il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e che la riduzione disposta da tali ultime disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, esso ha evidenziato che la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari.

Inoltre, la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto al personale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 2, è stata effettuata considerando un numero medio di giornate lavorative pari a 200 per ciascuna unità di personale, considerando anche le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità di lavoro agile. Peraltro, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), ai sensi della quale, all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento, l'interessato può chiedere l'invio, da parte del medesimo Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione, rappresenta una normale estrinsecazione delle relative funzionalità informatiche ed opera attraverso un automatismo che non richiede lo stanziamento di risorse strumentali, finanziarie o umane ulteriori rispetto a quelle utilizzate per garantire l'efficiente funzionamento del Portale InPA.

Nel rappresentare, inoltre, che ai fabbisogni strumentali correlati alle esigenze di funzionamento delle nuove strutture istituite dall'articolo 7, commi 1 e 4, rispettivamente, presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

dei ministri, il Governo ha sottolineato, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, sulla base degli elementi di quantificazione contenuti nella Relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sono pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Dopo aver rilevato, peraltro, che il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 potrà provvedere allo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame, in relazione agli interventi di bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del medesimo Commissario, anche in conseguenza dei trasferimenti di risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo 10, nonché dello stanziamento autorizzato dal successivo comma 12 ai fini dell'incremento da 15 a 25 unità del contingente di personale della struttura commissariale, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, il Commissario può avvalersi anche di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica, sempre il Governo ha evidenziato che, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli oneri relativi al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il Governo ha poi rappresentato che la progressione stipendiale dei professori assunti presso il Ministero della difesa per il potenziamento del Centro alti studi per la difesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, è definita ai sensi dell'allegato 1 al regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e il primo adeguamento è previsto a decorrere a far data dal 1° gennaio 2029, rilevando, inoltre, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 11, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame. Peraltro, le riduzioni disposte dalle predette disposizioni non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Esso ha osservato, altresì, che agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, autorizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 14, si potrà provvedere nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a valere sulla quota residua derivante dalle cessazioni intervenute negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Nel far presente poi che l'ammontare delle risorse, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinate alla stipula dell'accordo tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio per le autostrade siciliane, di cui all'articolo 12, comma

15, lettera *a*) finalizzato a definire meccanismi di compensazione per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo «Villafranca Tirrena» dell’autostrada A20 Messina-Palermo, è congruo rispetto alle finalità perseguitate, fermo restando che gli oneri derivanti dal predetto accordo saranno contenuti entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 524, della legge n. 207 del 2024, sempre il Governo ha poi evidenziato che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui all’articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame, recano le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all’anno 2025 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Nel far presente, poi, che il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all’articolo 19 della legge n. 230 del 1998 reca, anche per le annualità successive all’anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame e la riduzione prevista da tale ultima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, esso ha rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell’inquadramento, da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 14, comma 3, si è tenuto conto delle previsioni contenute nella normativa vigente, che prevedono che, ai fini della determinazione dell’inquadramento economico del personale, ogni posizione economica nell’ambito dell’area professionale di destinazione equivalga a cinque anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell’esercizio delle funzioni trasferite e il nuovo inquadramento riconosciuto è stato considerato ai fini degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2022.

Il Governo ha rappresentato poi che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, nell’ambito delle posizioni vacanti trasferite dal decreto-legge n. 121 del 2021 si prevede la soppressione di 5 unità di collaboratore e di 3 unità di operatore, con corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi per il trattamento accessorio per complessivi 354.229,15 euro, evidenziando che, in base al bilancio di previsione dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2025, l’avanzo di amministrazione disponibile è pari a 210.548.385,33 euro e tali dati dovrebbero essere confermati anche dal bilancio consuntivo per l’anno 2024, da approvare entro il prossimo 30 aprile, che dovrebbe registrare un avanzo di amministrazione disponibile pari a oltre 247 milioni di euro, con un ammontare che appare presentare, anche per l’anno 2026, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento, disposto dall’articolo 14, comma 4, delle somme previste per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 in favore del personale del medesimo Ispettorato.

Il Governo ha fatto presente, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui alla legge di bilancio per il 2025 reca le disponibilità necessarie a garantire, per gli anni 2025 e 2026, la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'articolo 14, comma 4, ed il relativo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, sottolineando, poi, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Dopo aver rilevato, inoltre, che le riduzioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, previste dal predetto articolo 14, comma 6, sono imputate al piano gestionale n. 1 dei capitoli 1194, 1195, 1196 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Governo ha assicurato, poi, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili, facendo presente, quindi, che per effetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, che prevedono il riconoscimento, in luogo delle previgenti pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, delle prestazioni relative all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione ordinaria di inabilità, all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ipotizza una riduzione del numero dei riconoscimenti di trattamenti di invalidità o inabilità, tanto in ragione dei requisiti previsti per il riconoscimento dei benefici, quanto per l'affidamento a un unico soggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'accertamento dello stato di invalidità.

Esso ha precisato, quindi, che le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, relative all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio in favore dei beneficiari delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendono chiarire che, anche nel nuovo contesto normativo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 in ordine alla non applicazione delle disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Il Governo ha fatto presente, poi, che l'avvalimento, da parte della direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, istituita dall'articolo 17, comma 1, del personale incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del successivo comma 2, non è suscettibile di recare pregiudizio all'attività di tale ultima direzione, che già in base all'attuale assetto organizzativo svolge le suddette attività che saranno di competenza della direzione generale istituita dalla disposizione in esame. Il

Governo ha altresì chiarito che gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società *in house* Eutalia S.r.l., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, sono quantificabili in euro 1.967.844,03 per l'anno 2025.

Esso ha assicurato, altresì, che i quadri economici degli interventi previsti dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 recano le disponibilità necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi riconosciuti dall'articolo 19, comma 3, capoverso comma 3-*bis*, del provvedimento in esame per lo svolgimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei medesimi contratti istituzionali di sviluppo, posto che, per i nuovi contratti di sviluppo, il decreto di nomina del predetto responsabile unico del contratto dovrà definire l'entità del compenso anche tenendo conto delle risorse assegnate al contratto istituzionale di sviluppo che si renderanno all'uopo disponibili, fornendo specifica indicazione della copertura dei relativi oneri, mentre per i contratti già stipulati la norma in esame conferisce una mera facoltà di rideterminare i compensi, che potrà essere esercitata solo qualora sussistano le necessarie disponibilità finanziarie all'interno del quadro economico.

Il Governo ha poi rilevato che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alla concessione, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni Lombardia e Veneto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del provvedimento in esame, alla reintegrazione del predetto Fondo, per il medesimo periodo di programmazione, imputandole alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente alla riduzione del Fondo, di importo pari a 3 miliardi di euro, prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025.

Dopo aver fatto presente, poi, che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, relative alla funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, il predetto Consiglio è articolato in quattro sezioni, con competenze distinte per materia, ed è stato introdotto l'Osservatorio sui collegi consultivi tecnici, sempre il Governo ha osservato, inoltre, che il gettito derivante dal contributo introdotto dall'articolo 20, comma 1, risulta congruo rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle verifiche tecniche e alle necessità operative connesse allo svolgimento delle attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso ha aggiunto, peraltro, che l'esclusione dei progetti presentati dalle strutture centrali e decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal versamento del contributo previsto dall'articolo 20, comma 1, comporterà che la predetta esclusione si applichi a uno o due progetti su base annua, tenendo conto del numero dei progetti presentati annualmente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È stato infine evidenziato, sempre dal Governo, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, abrogate dall'articolo 20,

comma 2, si applicavano alle sole opere e agli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, escludendosi in tal modo l'estensione dell'obbligo del pagamento del contributo previsto dalla medesima disposizione oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza.

Al riguardo, si possono svolgere alcune osservazioni su singole disposizioni, per i profili di competenza, pur trattandosi di norme dalla portata in molti casi estremamente circoscritta, anche dal punto di vista quantitativo, come attestano anche gli effetti complessivi sintetizzati nell'apposito allegato riepilogativo, da cui si evince ad ogni modo un saldo costantemente positivo derivante dal provvedimento per le tre grandezze considerate di finanza pubblica.

Quanto poi alle osservazioni su singole disposizioni, viene in rilievo anzitutto l'art. 7, comma 1 (in materia di rafforzamento dell'attività della Commissione RIPAM), che prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'istituzione di un ufficio articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale. Per gli aspetti relativi alla quantificazione dei costi, si osserva che sarebbe stata necessaria un'illustrazione più dettagliata del trattamento fondamentale del personale non dirigenziale, analogamente a quanto fornito dalla Relazione tecnica con riferimento ai dirigenti per cui è verificata, in linea di massima, la sostanziale congruità. Lo stesso si può rilevare per l'art. 11-bis (disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro), a proposito del quale si rileva che sarebbe stata opportuna l'acquisizione di elementi di valutazione volti a confermare la compensatività delle modifiche previste, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso può rilevarsi altresì in merito all'ammontare dell'onere per assunzioni in base al quale l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà provvedere alla corrispondente riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024, così come per l'art. 12, comma 6, che, nell'indicare il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con riferimento in particolare al profilo dell'indennità prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti (agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia): a tal riguardo, a parte la congruità o meno della clausola d'invarianza, si segnala in particolare che sarebbe stato opportuno integrare le informazioni fornite dalla Relazione tecnica al fine di verificare l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al personale in servizio, nonché le disponibilità di bilancio destinabili a tale finalità.

Analoghe osservazioni si possono porre poi per il comma 9 del medesimo articolo, in tema di percorsi formativi d'interesse del Ministero della difesa, al cui riguardo sarebbe stata opportuna la messa a disposizione di ulteriori indicazioni in merito alle distinte componenti del trattamento economico fondamentale ed accessorie della retribuzione

prevista ai sensi della normativa vigente, in aggiunta ai dati ed agli elementi forniti dalla Relazione tecnica, in modo da evidenziare in un orizzonte almeno decennale l’andamento della progressione economica di carriera del personale interessato dalla disposizione; ciò in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009). Anche sulla compensazione si sarebbero potute fornire maggiori indicazioni, insistendo essa nella riduzione di n. 8 unità di assistenti il cui costo annuo è indicato dalla Relazione tecnica come pari a euro 31.621,12 lordo Stato *pro capite*: tale modalità di copertura risulta, infatti, percorribile nella misura in cui le posizioni interessate risultino neutralizzate nell’ambito delle effettive facoltà assunzionali previste, atteso che la costituzione degli stanziamenti riferibili a spese di personale opera in bilancio secondo il criterio degli anni persona calibrati sull’organico “di fatto”. Ciò avrebbe consigliato la messa a disposizione di elementi confermativi in merito al numero di assistenti dell’organico di “diritto” ed “effettivo” per il CASD, nonché di rassicurazioni circa la sostenibilità della riduzione del relativo contingente a fronte dei fabbisogni di risorse umane per il medesimo organismo.

Problemi dello stesso tipo si possono porre poi per l’articolo 12, commi 11 e 12 (norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di PP.AA.), al cui riguardo risulterebbero carenti le informazioni per la quantificazione dei costi, nonché per i commi 13 e 14 (Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture; Sostegno al diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima; Assunzioni del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), per i profili di quantificazione degli oneri assunzionali: riguardo in particolare al comma 14, gli oneri vengono stimati dalla Relazione tecnica partendo dal dato retributivo *pro capite* riferito rispettivamente al profilo di funzionario (euro 35.408,25) e di assistente (29.155,85) rinviano a tal fine a quanto indicato nel DPCM 10 novembre 2023, che ha autorizzato procedure di reclutamento ed assunzioni a tempo indeterminato di personale in favore di varie amministrazioni.

In merito, come già osservato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, posto che la tabella 3 del dPCM sembrerebbe riportare (per altro con esclusivo riguardo alla qualifica di Funzionario) il dato relativo al solo trattamento fondamentale (corrispondente al suddetto importo *pro capite*), sarebbe stato opportuno valutare la prudenzialità di siffatta stima alla luce dei corrispondenti importi indicati nel Conto annuale (aggiornamento 2022), che, con riferimento a tali profili, indica un trattamento complessivo *pro capite* annuo (lordo Stato) pari rispettivamente ad euro 44.439 per i funzionari e ad euro 37.823 annui per gli assistenti.

Anche l’articolo 12, comma 16-*quaterdecies* (incremento della dotazione organica di INDIRE) sembra porre profili di analogo tenore: sarebbe stato pertanto opportuno disporre dell’illustrazione dei dati sottostanti alla determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento, conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 17 della legge di contabilità.

Per l’art.14, comma 4 (destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per l’anno 2025 e a 5.000.000 euro per l’anno 2026, del bilancio dell’Ispettorato nazionale

del lavoro (INL) ai fini della corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata dell’indennità di amministrazione relativa al periodo 1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022), si ricorda che alla relativa copertura si provvede a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l’anno 2025 e per l’anno 2026, utilizzando l’avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l’anno 2025 e a 2.575.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Numerose osservazioni si possono effettuare al riguardo. In base a quanto prima riportato non è consentito far riferimento a risorse proprie degli enti, peraltro gli avanzi, come nel caso in specie, possono temporalmente essere limitati e quindi solo con difficoltà fornire la compensazione degli oneri previsti. Quanto poi all’utilizzo del fondo di cassa legato anche all’attualizzazione dei contributi pluriennali, si pongono i problemi di trasparenza già evidenziati nelle Considerazioni generali e che riguardano peraltro numerosi provvedimenti del quadrimestre considerato, come si vedrà di seguito.

Si pongono inoltre problemi di chiarezza sul procedimento attinente alla quantificazione degli oneri di cui all’articolo 14, comma 6-sexies (personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), per il quale sarebbe utile acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione, posto che la stessa appare suscettibile di introdurre degli elementi di rigidità nella determinazione delle dotazioni del suddetto Fondo destinato all’erogazione dei trattamenti accessori, con possibili effetti di maggior onere.

Quanto poi all’art. 16 (razionalizzazione della disciplina relativa all’inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ricorda che il Governo, durante l’esame parlamentare, ha fatto presente che le disposizioni prevedono il riconoscimento, in luogo delle previgenti pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, delle prestazioni relative all’assegno ordinario di invalidità, alla pensione ordinaria di inabilità, all’assegno per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, all’assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, e ha altresì ipotizzato una riduzione del numero dei riconoscimenti di trattamenti di invalidità o inabilità, tanto in ragione dei requisiti previsti per il riconoscimento dei benefici, quanto per l’affidamento a un unico soggetto, l’INPS, dell’accertamento dello stato di invalidità.

Si osserva qui al riguardo che non appare agevole ricostruire l’effetto complessivo sul numero dei trattamenti derivante, da un lato, da quanto appena riportato circa i requisiti richiesti e l’unicità del soggetto accertatore e, dall’altro, dall’estensione anche ai nuovi dipendenti pubblici, in particolare, dell’istituto dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o

mentale, e che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento con il reddito di lavoro dipendente. Sarebbe stato utile pertanto disporre di maggiori elementi di valutazione, anche di natura quantitativa, confrontando, ad esempio, la numerosità e i relativi oneri dei trattamenti attualmente destinati ai lavoratori privati e a quelli pubblici – ovviamente ponderati sulla base delle diverse platee complessive di riferimento, al fine di escludere ragionevolmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto poi articolo 17-bis (ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica), si pongono i problemi prima accennati in tema di copertura di sola cassa, mentre, per l'articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies (istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e altre disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti), si rileva che sarebbe stato opportuno disporre di ulteriori elementi di dettaglio, anche al fine di poter comprendere le differenziazioni di oneri tra annualità diverse della medesima spesa (spese di funzionamento) nonché nell'ambito della medesima categoria dirigenziale (commi 2-bis e 2-quater). Lo stesso si può rilevare per il medesimo articolo 20, commi 2-novies e 2-decies (disposizioni in materia di interoperabilità di banche dati su motorizzazione e trasporti), laddove sarebbe stato opportuno, pur in presenza di clausola di invarianza, disporre di dati e di elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Tutto ciò, in definitiva, sul piano metodologico, si pone a conferma del problema dell'assenza ovvero dell'insufficienza delle informazioni addotte dalle varie relazioni tecniche a sostegno della sostenibilità delle clausole di neutralità. Si propone in forme innovative, invece, il problema della trasparenza di oneri non coperti sul saldo netto da finanziare, ma solo in riferimento agli altri saldi, ma che ciò nondimeno riguardano anche il saldo di bilancio di cassa.

Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

Il provvedimento reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi, come riconosciuto anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente per la seconda lettura.

Il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fatto presente, per i profili di competenza, anzitutto che sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 17, comma 4, 19, comma 4, 25, comma 3, e 26, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli.

Esso ha assicurato, inoltre, che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, rappresentando, l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, un'eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già nella sede della delega gli oneri derivanti da talune disposizioni.

Il Governo ha fatto, quindi, presente che il tavolo tecnico istituito a fini ricognitivi dall'articolo 3 presso il Ministero della salute, in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, cesserà le attività ad esso attribuite al termine dei propri lavori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo 3, rilevando, altresì, che all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), relativi alla definizione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, trattandosi di attività ispettive riconducibili alle competenze istituzionali del medesimo Ispettorato in materia di accertamento della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.

Dopo aver segnalato, peraltro, che la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa mediante piattaforme digitali, attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto intende orientare la classificazione dei rapporti di lavoro sulla base degli elementi concreti che caratterizzano il lavoro su piattaforma, indirizzando in tal modo le scelte dei datori di lavoro in merito alla tipologia contrattuale da adottare, il Governo ha rammentato che l'articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano,

attraverso piattaforme digitali siano equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo il premio assicurativo posto a carico del committente che utilizza la piattaforma digitale, ovvero dell'impresa titolare della piattaforma medesima. Per quanto attiene alle tutele di carattere previdenziale, occorre inoltre considerare che a legislazione vigente l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali può essere svolta tanto in regime di subordinazione quanto sotto forma di lavoro autonomo e che in molti casi la giurisprudenza ha proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, cui si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibile.

Il Governo ha rappresentato, inoltre, che all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), relativo all'introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, alla previsione di canali di segnalazione efficaci contro la violenza e le molestie, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, provvederanno i titolari delle piattaforme medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. Esso ha confermato, poi, che l'osservatorio istituito dall'articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà svolgere le attività di ausilio funzionali alla individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11, in quanto si tratta di attività pienamente riconducibili alle competenze attribuite a legislazione vigente al medesimo osservatorio, che è chiamato ad assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di lavoro tramite piattaforme digitali. Sempre il Governo ha chiarito, quindi, che l'obbligo di divulgare e dare apposita informazione delle misure previste dalla direttiva (UE) 2024/2841, previsto dall'articolo 17 della medesima direttiva, potrà essere assolto sia tramite un'apposita sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia attraverso l'osservatorio di cui al citato articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11, rilevando, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2026, dal rilascio della carta europea della disabilità e, a decorrere dall'anno 2030, dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, oggetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b*), *d*) e *f*) del comma 2 dell'articolo 17, è stata effettuata tenendo conto del fatto che, pur essendo il rinnovo del contrassegno previsto a partire dal 2026 e fino al

2029, la platea dei soggetti interessati alla misura è costituita anche da titolari di contrassegno ancora valido che, con ogni probabilità, avvieranno la relativa richiesta di rinnovo solo in vista della futura scadenza, che potrà intervenire anche dopo il 2029.

Dopo aver fatto presente che, conseguentemente, la Relazione tecnica ha stimato, a decorrere dall'anno 2030, una spesa derivante dal rilascio del contrassegno pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni, che tendenzialmente corrisponde, secondo un criterio prudenziale, all'onere che sarà sostenuto a regime, quando i flussi delle istanze di rinnovo potranno considerarsi stabilizzati, e che risulta pari a un decimo dell'onere complessivo derivante dal rilascio dei contrassegni, il Governo ha evidenziato, poi, che gli adempimenti relativi alla produzione, alla stampa e all'invio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Nell'assicurare, altresì, che le autorità di vigilanza del mercato potranno provvedere all'adempimento delle attività previste dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 24, senza che a tal fine sia necessario fare ricorso ai proventi delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie riassegnati alle medesime autorità, ai sensi del comma 2, lettera *f*), dello stesso articolo, trattandosi di attività coerenti con le funzioni istituzionali già svolte dalle predette autorità di vigilanza, esso ha segnalato, quindi, che alla predisposizione dei servizi di assistenza tecnica e degli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli relativi all'immissione sul mercato o all'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, ai sensi di quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *c*), si provvederà, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, destinate a tali attività, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individuato, ai sensi della lettera *a*) del predetto comma 2, quale autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

Per quanto attiene all'articolo 27, il Governo ha fatto poi presente che, allo svolgimento delle attività di controllo in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e di verifica di conformità degli impianti di riciclo, nonché alle attività di formazione degli operatori che effettuano i suddetti controlli, si provvederà a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 5010 dello stato di previsione del Ministero della salute, che saranno incrementate dal gettito derivante dalle tariffe da determinare in attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 27, confermando, infine, che l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, in materia di batterie e di rifiuti di batterie, previsto dal principio e criterio di cui all'articolo 29, comma 2,

lettera *m*), non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, per gli aspetti di competenza, si osserva che il meccanismo delle deleghe, sia pure abbastanza complesso, almeno in base alla formulazione generale di cui all'art. 1, non presenta particolari problematicità, anche perché in bilancio è appostato un apposito stanziamento, che sembrerebbe fungere da riserva in caso di oneri non altrimenti compensati. Il provvedimento è però anche disseminato di clausole d'invarianza, in ordine alla cui sostenibilità non sempre le relazioni tecniche rispondono ai rigidi parametri di cui alla legge di contabilità, come evidenziato nelle Considerazioni generali. Va altresì registrato il ricorso ad una formulazione, circa la natura giuridica di alcuni oneri, che fa riferimento al concetto di quantificazione, che non sembra accordarsi con l'alternativa posta dalla legge di contabilità tra tetto di spesa e mera valutazione degli oneri, il che può porre problemi interpretativi con gli effetti giuridici che la relativa soluzione può comportare.

Da segnalare sono infine due fattispecie. In primo luogo, per l'art. 17 (delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità) il monitoraggio è ricondotto esplicitamente alla riduzione di uno stanziamento di bilancio, ripristinandosi così di fatto – positivamente – il regime più garantista previgente all'attuale formulazione della legge di contabilità, che demanda invece la correzione della divergenza tra stime e risultati, per gli oneri valutati, ad interventi amministrativi ovvero legislativi successivi. In secondo luogo, per l'art. 27 (delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017) si possono porre problemi di mancata simultaneità tra entrate e spese.

Legge 4 luglio 2025, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

Il provvedimento, anche in base a quanto rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, appare riconducibile allo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, scopo che il preambolo del provvedimento articola in sei più specifiche finalità: 1) aggiornare, modificare e integrare il quadro regolatorio esistente relativo agli eventi

alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 2) assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre ed ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna; 3) avviare, con la massima urgenza, oltre alle richiamate misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 4) definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei; 5) assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; 6) assicurare l’effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica.

In base all’apposito allegato alla Relazione tecnica si rileva che gli effetti finanziari si addensano sul primo anno, con maggiori entrate che pareggiano le maggiori spese, anche se con segno invertito e per importi notevolmente inferiori per gli altri due saldi.

Prima di svolgere qualche osservazione di competenza, va ricordato preliminarmente quanto fatto presente dal Governo nel corso dell’*iter* parlamentare. È stato in tale sede fatto presente che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 6, comma 2, e dal loro utilizzo non deriva pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo. È stato evidenziato, altresì, che il piano di comunicazione di cui all’articolo 20-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, sarà attuato nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, che costituisce limite massimo di spesa ed il cui importo è adeguato a far fronte alle spese che si prevede di sostenere, e che agli oneri derivanti dal rimborso ai comuni del minor gettito connesso all’esenzione dall’IMU degli immobili distrutti o sgomberati, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, siti nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-*bis*, si provvederà nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

È stato rilevato poi, sempre dal Governo, che, in particolare, al fine di determinare l’ammontare del predetto limite di spesa, si è considerato che il numero di abitazioni situate nei territori delle predette regioni e interessate dalla misura è pari a 653, mentre la riduzione del gettito è stata determinata sulla base dell’assunto prudenziale che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU. È stato sottolineato, altresì, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli utilizzi previsti, con finalità di copertura finanziaria, dall’articolo 4, comma 1-*ter*, dall’articolo 9, comma 1, capoverso art. 20-*novies*.2, comma 4, e dall’articolo 13-*bis* del provvedimento in esame, senza pregiudizio

per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Nel rappresentare, ancora, che, con riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *h*) e *i*), il Commissario straordinario *pro-tempore*, in attuazione del comma 8-*bis* dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, con l'ordinanza n. 18 del 2024, ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli Enti locali delle regioni interessate, disponendo una spesa complessiva di 20.518.318,40 euro a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva pari a 22.876.000 euro, con un residuo pari a 2.357.681,60 euro, il Governo ha poi sottolineato che alla data di adozione del decreto-legge in esame risultavano effettivamente assunte solo 106 unità di personale e che, pertanto, al fine di sfruttare interamente i ventiquattro mesi di durata del contratto originariamente previsti per tutte le 250 unità di personale, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse a ciò necessarie, già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024, tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre le risorse residue sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime annualità al fine di consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità di personale prevista dalla novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *i*).

Sempre il Governo ha fatto presente, ancora, che l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 20-*novies.1* del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, che reca una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e una dotazione annua di 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per un importo complessivamente pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, non pregiudica la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando gli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, dal momento che non è stato ancora emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziate e queste ultime sono, pertanto, integralmente disponibili.

È stato poi rilevato che, con riferimento alle medesime risorse, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, ha già avviato, comunque, una prima indagine presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano una capienza residua sufficiente a far fronte agli utilizzi del fondo previsti dal presente provvedimento, evidenziandosi, inoltre, sempre da parte del Governo, che l'ipotesi di un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è

prevista dall'articolo 20-*novies.1*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, come eventualità che potrà conseguire ad una riforma organica della normativa in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo; essa potrà realizzarsi attraverso un'estensione delle finalità del predetto fondo, che potrà essere integrato anche con le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi di mitigazione del rischio.

Sempre il Governo ha fatto presente, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede l'estensione dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 anche ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, è stata determinata ipotizzando una platea di beneficiari composta di 32 aziende e circa 25.000 lavoratori, sottolineando, inoltre (sempre il Governo), che la quantificazione delle risorse destinate ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è stata determinata sulla base di una stima, effettuata a seguito di sopralluoghi speditivi, di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei, considerando un contributo massimo di euro 450 al metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 al metro quadrato per edifici con danni severi, fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel limite della spesa autorizzata dal predetto articolo 12, comma 1.

Il Governo ha rappresentato, poi, che l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e precedenti, con conseguente soppressione delle disposizioni che autorizzavano le relative spese, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento, non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, confermando, inoltre, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. È stato fatto presente, infine, che i dati contenuti nella Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferiti all'articolo 13-*bis*, indicano gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale.

Al riguardo, si possono svolgere talune osservazioni, anche di carattere metodologico, in merito ad alcune disposizioni. Viene in rilievo anzitutto l'art. 2 (modifiche all'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali), che realizza un altro caso di copertura di oneri sull'apposito

fondo di cassa per l'attualizzazione di contributi pluriennali: come si evince dall'apposito all. 3, non si registrano naturalmente ripercussioni sul bilancio dello Stato in termini di oneri di competenza, utilizzandosi a copertura l'apposita contabilità speciale di tesoreria. Si richiamano al riguardo le osservazioni già svolte.

Viene poi in considerazione l'articolo 4, comma 1-*bis* e 1-*ter* (esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024), per il quale si osserva che indicare un limite massimo di onere per un'agevolazione fiscale rischia di non rappresentare un argine all'onere stesso, in quanto si dovrebbe trattare di diritti soggettivi: lo stanziamento relativo al beneficio non sembra presentare infatti quella flessibilità che invece appare coerente con la sua configurazione come limite massimo.

Come già segnalato dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati, per quanto concerne poi l'articolo 6, comma 1, lettere da *a*) a *g*) (misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata), per effetto delle modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, venendo soppresso il riferimento all'identificazione degli interventi mediante l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP), si rileva che si potrebbero determinare effetti negativi in termini di monitoraggio e di controllo della spesa, considerata la peculiare funzione cui assolve tale codice, mentre, per quanto concerne le lettere *h*) e *i*) ed il comma 2 (assunzione personale nelle regioni e negli enti locali colpiti da eventi calamitosi), sotto il profilo della copertura valgono le considerazioni metodologiche già svolte per gli aspetti di cassa.

Quanto infine all'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-*novies*.1 (programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico), sembrerebbe trattarsi di una fattispecie che, da un lato, prevede interventi e, dall'altro, non programma spese e coperture per singolo anno, rinviandosi, secondo quanto dichiarato dal Governo durante l'*iter* parlamentare, alla legge di bilancio per il 2026. Al riguardo, si osserva che la norma può non suscitare perplessità solo nella misura in cui venga interpretata come di natura programmatica, caso, questo, non disciplinato però dall'ordinamento, risultando anzi essa formulata in termini precettivi, per cui sarebbe stato più coerente con l'ordinamento indicare gli oneri e le relative compensazioni per singolo esercizio.

Legge 18 luglio 2025, n. 105. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti

Il provvedimento consta di sette Capi, che vanno dal primo, in materia di infrastrutture e di lavori pubblici, al secondo, riguardante l'autotrasporto, la motorizzazione civile e la circolazione dei veicoli, dal terzo, in merito al settore portuale e marittimo, al quarto, concernente la materia delle infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e vincoli derivanti dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, dal quinto, concernente la realizzazione ed il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale, al sesto, riguardante la spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti, e infine al settimo, contenente le disposizioni finali.

Si tratta dunque di una legge molto particolareggiata, i cui effetti finanziari complessivi risultano essenzialmente concentrati nei primi due esercizi, almeno per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, con limitati avanzi per le altre grandezze di finanza pubblica e per lo stesso saldo di bilancio per il 2027, come si desume dall'apposito allegato riepilogativo.

Si può osservare al riguardo, per gli aspetti metodologici qui di competenza, che, per l'art. 1-*quater* (cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica), non risulta garantita, dalla Relazione tecnica, la sostenibilità della clausola d'invarianza proposta. Per l'art. 14, invece, in materia di interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, si osserva che la proroga dei contratti ivi prevista viene compensata, in riferimento ai relativi oneri, sulle risorse in essere: va ripetuto al riguardo quanto già osservato in passato in occasione di analoghe circostanze, ossia che il bilancio a legislazione vigente non dovrebbe essere costruito in base alla legislazione invariata, per cui in teoria le risorse in essere non sarebbero dovute essere dimensionate già scontando gli oneri della proroga in essere.

Legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Si tratta di un provvedimento volto a prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024. Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata.

In aggiunta a ciò, merita di essere ricordato, per i profili finanziari, che il Governo, in riferimento al testo-base del decreto-legge, ha rappresentato, in primo luogo, che ai fini

della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*, *c*, numero 2), capoverso 3-*ter*, *f* e *i*), relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H.

Inoltre esso ha evidenziato, in particolare, che la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH.

Esso ha fatto presente, inoltre, che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale.

Sempre il Governo ha evidenziato, poi, che la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'applicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sottolineando, altresì (sempre il Governo), che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera - che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024 - sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Dopo aver rappresentato poi che le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto

legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-*bis*, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti, il Governo ha evidenziato che l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB dall’ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Esso ha rappresentato, poi, che le modifiche apportate, dall’articolo 14 del decreto-legge, all’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti. Il Governo ha rassicurato, infine, che il Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l’utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

In riferimento poi agli emendamenti approvati, sempre il Governo ha fatto presente che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-*bis*, che recano una norma di interpretazione autentica relativa al regime di tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili, confermano con norma di rango legislativo l’orientamento assunto su tale materia dall’amministrazione finanziaria e non determinano effetti ulteriori rispetto a quelli quantificati in occasione della modifica dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 da parte dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 213 del 2013, fermo restando che la predetta disposizione si applica a decorrere dall’anno in corso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.

È stato poi rilevato che, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall’articolo 1-*bis* al regime dell’aliquota addizionale

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a *stock options* ed emolumenti variabili, finalizzate ad escludere l’applicazione delle disposizioni a lavoratori occupati presso società di partecipazione non finanziaria, è stato considerato che, sulla base dell’elaborazione dei dati recati dalle certificazioni uniche relative all’anno di imposta 2023, l’ammontare dei *bonus* e delle *stock options* interessati dall’applicazione dell’addizionale prevista dall’articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 è pari a circa 90,3 milioni di euro, dei quali circa 10,4 milioni di euro sono riferibili a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria e, pertanto, il minor gettito derivante dalla mancata applicazione dell’aliquota addizionale del 10 per cento è stato valutato in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. È stato altresì chiarito, inoltre, che le disposizioni di cui all’articolo 6-*bis*, che individuano le modalità per il riconoscimento dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili posseduti o utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, confermano sostanzialmente la disciplina attualmente vigente che regola la medesima esenzione, al fine di meglio definire le procedure per la determinazione dei corrispettivi medi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012, mentre la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-*bis* rappresenta una mera norma di chiusura, da applicare qualora i comuni non provvedano a individuare i corrispettivi secondo le modalità di cui al comma 1.

Per quanto concerne le modifiche introdotte all’articolo 10, comma 2, in materia di *split payment*, che sono volte a fare salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo ha fatto inoltre presente che queste non determinano effetti positivi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a regolare fattispecie di carattere eventuale riferite a eventuali versamenti effettuati senza tenere conto dell’abrogazione disposta, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall’articolo 1 del medesimo articolo 10, sottolineando, poi, che le modifiche introdotte all’articolo 12, comma 2, sono volte a consentire di considerare tempestive, ai fini degli effetti prodotti dall’adesione al concordato preventivo biennale, anche le adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 mediante dichiarazione integrativa o tardiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non risultano avviate attività di controllo su queste fattispecie.

Il Governo ha fatto, inoltre, presente che l’articolo 12-*ter* prevede che i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con le modalità previste dal medesimo articolo 12-*ter* possano accedere a uno speciale regime di ravvedimento a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva. Per quanto concerne la quantificazione dei relativi effetti finanziari esso ha chiarito poi che la stessa è stata effettuata seguendo la medesima metodologia applicata con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha previsto un’analoga procedura di ravvedimento per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che avessero aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024. In particolare, rispetto alle

stime effettuate con riferimento all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, per il quale era stata stimata una riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso valutata in misura pari al 25 per cento, si è ipotizzato che le disposizioni in esame determinino un ulteriore contrazione delle medesime entrate pari al 10 per cento.

È stato fatto presente, altresì, sempre dal Governo, nella medesima sede, che l'ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso è basata sulle evidenze desumibili dalle attività di accertamento e deve considerarsi estremamente prudenziale, tenuto conto del fatto che con riferimento all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 era stata ipotizzata una riduzione delle entrate del 25 per cento per gli anni dal 2018 al 2022, quattro dei quali coincidono con quelli interessati dalla procedura di cui all'articolo 12-*ter*, che riguarda gli anni dal 2019 al 2023, e che l'anno 2023 è già stato oggetto di verifiche e controlli, con una conseguente limitazione dell'accesso alla procedura per i soggetti che abbiano ricevuto atti di accertamento. È stato evidenziato, pertanto, che, sulla base dei predetti criteri, la riduzione di gettito derivante dal ravvedimento operoso è stata quantificata in 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre la riduzione del gettito derivante da accertamenti è stata quantificata, tenendo conto anche delle possibilità di rateizzazione previste dalla legislazione vigente, in 51.865.000 euro per l'anno 2026, 74.060.000 euro per l'anno 2027, 56.235.000 per l'anno 2028, 37.490.000 euro per l'anno 2029 e 10.350.000 euro per l'anno 2030.

È stato rilevato poi – sempre dal Governo – che il gettito delle imposte sostitutive di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 12-*ter* è quantificato in 57.933.333 euro per l'anno 2026, tenendo conto anche delle riduzioni del 30 per cento previste dai commi 6 e 9 del medesimo articolo 12-*ter*, venendo osservato, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, e dell'articolo 12-*ter*, comma 19, nonché dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Al riguardo, considerato che, come si evince dall'apposito allegato, i maggiori effetti finanziari sui tre saldi si verificano nel terzo e nel quarto anno, si possono svolgere talune osservazioni per i profili di competenza, per lo più calibrate sull'insufficienza di dati forniti dalla Relazione tecnica aggiornata. Sotto questo riguardo viene anzitutto in evidenza l'art. 1, comma 1, lett. a), lett. c), n. 2, lett. f), lett. i) e comma 6 – plusvalenze da cessioni e interessi, al cui riguardo si può rammentare l'opportunità di acquisire maggiori informazioni circa i redditi imponibili per le diverse categorie reddituali, ai fini di una più puntuale verifica delle stime effettuate. Lo stesso si può rilevare per il comma 1-*bis* (norma di interpretazione autentica), ai fini dell'assicurazione che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non sia indebolito dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame, che

considera il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento come plusvalenza, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

Analoga osservazione si può svolgere per il successivo articolo 4, recante modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, ed in particolare per il comma 2, che stabilisce la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in esame dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore (avvenuta il 29 dicembre 2023) del decreto legislativo n. 209 del 2023 (periodo d'imposta 2024), sotto il profilo della possibilità di incidere sull'assolvimento degli obblighi erariali ancora in corso ai fini della tenuta del gettito a legislazione vigente. Le osservazioni che si possono svolgere riguardano i medesimi profili per quanto riguarda anche l'articolo 12-ter (imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026), in ordine alla piena verificabilità delle stime ivi riportate, in special modo per l'entità della platea dei soggetti interessati.

Legge 30 luglio 2025, n. 109. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

Il provvedimento appare riconducibile, in base a quanto rilevato anche dal Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati, anche sulla base del preambolo, a cinque distinte finalità: 1) stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica; 2) garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca; 3) assicurare il completamento tempestivo dei progetti del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari; 4) prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 5) prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie; ciò premesso, potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tali finalità dell'articolo 2-ter (in tema di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'istruzione e della formazione).

Nel presentare la Relazione tecnica aggiornata, il Governo ha fatto, preliminarmente, presente che la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 autorizzata dall'articolo 2, comma 1-quinquies, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori, è finalizzata a provvedere al sostegno finanziario di un operatore del terzo settore che svolge attività culturali ed educative di particolare valore ed è funzionale a consentire all'ente beneficiario di fronteggiare la situazione di difficoltà economica temporanea in cui lo stesso versa in ragione di contenziosi in essere, osservando, inoltre (sempre il Governo). Inoltre, la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-ter, che estendono, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema

nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata effettuata considerando un costo unitario per denuncia di infortunio di importo pari a euro 1.126,17, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68, ed ipotizzando una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pari all'1,9 per cento per l'anno 2025, all'1,8 per cento per l'anno 2026 e al 2 per cento per gli anni successivi.

Il Governo ha altresì sottolineato che, ai fini della determinazione della platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione della tutela assicurativa prevista dall'articolo 2-ter, si è tenuto conto, altresì, del numero di prestazioni effettivamente erogate fino all'anno scolastico e accademico 2023/2024, in quanto attualmente non si dispone di dati sufficientemente consolidati sull'andamento effettivo degli oneri riferibili all'anno scolastico e accademico 2024/2025, considerato che sia l'*iter* amministrativo del riconoscimento della tutela assicurativa, sia la stabilizzazione dei postumi degli eventi lesivi denunciati richiedono tempi di trattazione congrui in relazione al momento in cui si verificano. È stato poi evidenziato che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter, si è tenuto conto, infine, dell'andamento decrescente della popolazione scolastica, assumendo come riferimento la struttura della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024 e considerando stabile il numero degli studenti iscritti alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nel chiarire, altresì, che le maggiori entrate derivanti dai premi assicurativi versati all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, non sono prudenzialmente state considerate nell'ambito degli effetti finanziari del provvedimento in esame, il Governo ha rappresentato che gli oneri derivanti dall'articolo 2-ter presentano gli stessi importi e lo stesso profilo temporale in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, al pari della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, mentre la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 5,73 milioni di euro per l'anno 2025 determina effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 4,01 milioni di euro per il medesimo esercizio.

Dopo aver assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente, per quanto attiene al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, il Governo ha poi confermato che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del

provvedimento in esame e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Nell'evidenziare, inoltre, che le disponibilità di cassa presenti sul capitolo 1170, piano gestionale n. 19, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, possono essere utilizzate per far fronte alle procedure concorsuali che il medesimo Ministero può bandire entro il 31 dicembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto si tratta di risorse destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni autorizzate dalle medesime disposizioni, per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, disposto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge in esame, il Governo ha chiarito che la stessa è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario, in termini di potenziamento delle risorse finanziarie disponibili, a garantire la prosecuzione, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, delle attività connesse agli adempimenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Esso ha inoltre sottolineato che la riassegnazione, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, dell'importo di 150 milioni di euro originariamente assegnato al medesimo Ministero con la delibera CIPESS n. 48 del 2021 per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, per il perseguitamento degli obiettivi definiti nel Piano d'azione «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», si rende possibile in quanto tale ultimo Piano, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° ottobre 2024, n. 1605, che lo ha approvato, assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Il Governo ha fatto presente, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che prevedono il mantenimento, per il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, sono volte a tutelare il personale già assunto dalle università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere e tutelandone l'affidamento e non appaiono suscettibili di generare nuovi contenziosi, dal momento che la differenziazione del contratto collettivo nazionale applicato, rispetto a quello previsto per il personale non dirigente da assumere in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 6, riflette la diversa natura

giuridica dei rapporti di lavoro considerati e non configura, pertanto, una illegittima disparità di trattamento.

Al riguardo, si possono svolgere talune osservazioni per i profili di competenza. In linea generale, si registra il ricorso alla tecnica positiva della soluzione del problema della copertura nello stesso articolo che prevede l'onere, il che costituisce un elemento di chiarezza e di trasparenza in quanto si permette così la facile ricostruzione dell'essenza dell'obbligo di copertura nella singola fattispecie, ossia la comparazione tra benefici (oneri) e sacrifici (compensazioni). Va però anche registrato che in alcuni casi gli oneri sono solo valutati, il che concretizza la fattispecie più volte esaminata circa l'obbligo di monitoraggio in cui effetti però non sono noti: ciò va osservato, pur trattandosi però di importi non di grande rilievo.

Sulle singole disposizioni sussistono perplessità, per i profili di competenza, su alcune di esse. Viene anzitutto in rilievo, per esempio, l'art. 3, commi 1 e 3 (disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca). Per il comma 1 in particolare, che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, entro il 31 dicembre 2025, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, a bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, dalla Relazione tecnica aggiornata non si evince l'esistenza o meno di un'adeguata disponibilità di cassa sufficiente a far fronte allo svolgimento delle procedure medesime, come ha sottolineato in particolare il Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati, competente per la seconda lettura.

Infatti, le disponibilità in essere sembrerebbero collegate ad impegni di spesa già assunti e pertanto non utilizzabili per l'assunzione di nuovi impegni di spesa in relazione allo svolgimento di nuovi concorsi, dal momento che sia l'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 sia l'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno autorizzato spese per lo svolgimento di procedure concorsuali limitatamente al solo anno 2021. Le riportate dichiarazioni del Governo sembrano contemplare peraltro solo il caso dei limiti assunzionali in essere, mentre la Relazione tecnica citata appare circoscritta, peraltro, al fatto di affermare che le disposizioni, intervenendo esclusivamente in relazione all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 81 posti, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionali già a disposizione dell'Amministrazione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con ciò non sembrando sufficienti le informazioni fornite per una valutazione del rapporto tra la disposizione e le risorse a legislazione vigente nel caso di mancato ricorso alle facoltà assunzionali in essere (l'utilizzo dell'avverbio "ovvero" può creare il problema qui esaminato) Sembrerebbe concretizzarsi il caso,

dunque, di una formulazione della disposizione dalla portata più ampia rispetto alle dichiarazioni del Governo.

Quanto poi al comma 3 del medesimo articolo, sempre la cennata Relazione tecnica si limita a far presente che la disposizione, allineando, dal punto di vista del coordinamento normativo, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al numero degli uffici dirigenziali di livello generale risultanti dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Amministrazione hanno previsto specifica autorizzazione di spesa e relativa copertura finanziaria (articolo 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44). Si osserva al riguardo che non è chiaro se le dotazioni finanziarie siano allineate all'organico di fatto oppure a quello di diritto, laddove, nel secondo caso (se i due organici non coincidono), l'effetto della normativa potrebbe porsi in termini di superamento degli stanziamenti in essere.

Quanto poi all'art. 5 (disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'Azione Ricerca Sud), secondo la Relazione tecnica richiamata le norme, prevedendo opportune modificazioni relativamente alla destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mere riassegnazioni di stanziamenti in essere. La disposizione non viene richiamata nell'allegato 3, il che impedisce di apprezzare se dalle disposizioni derivino o meno effetti di cassa differenziati, considerate le diverse destinazioni rispetto alla legislazione vigente: in base alle citate dichiarazioni del Governo, si ha infatti notizia del fatto che la rideterminazione assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, laddove non è dato conoscere il profilo di cassa delle varie determinazioni.

Legge 1° agosto 2025, n. 113. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi

Il provvedimento, anche secondo quanto rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente per la seconda lettura, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, tutte comunque riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità

sopra descritte dell’articolo 10-*bis* in materia di gestione dell’emergenza climatica nei luoghi di lavoro e dell’articolo 10-*ter* in materia di assegno di inclusione.

Risulta presentata la Relazione tecnica di passaggio. Oltre a ciò, il Governo ha fatto presente, nel corso della discussione parlamentare, che, nell’ambito della valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all’articolo 1, non sono state prudenzialmente quantificate le maggiori entrate derivanti dal pagamento degli interessi conseguenti all’erogazione dei finanziamenti a favore della società ILVA S.p.A. previsti dal medesimo articolo. Inoltre, nell’ambito della Relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, non si è proceduto, in via prudenziale, alla quantificazione dei potenziali effetti di maggiore entrata derivanti dal possibile aumento della base imponibile delle imprese interessate dall’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge in esame.

Nell’assicurare poi che le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, comma 3, 8 e 10-*bis*, nonché di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse del medesimo Fondo risultano preordinate a legislazione vigente, sempre il Governo ha rilevato che la platea dei lavoratori che beneficiano delle tutele di cui all’articolo 7 è stata definita sulla base delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che l’ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria riconosciuto dal comma 1 del medesimo articolo 7 è autorizzato in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati e, comunque, entro il limite di spesa previsto dal primo periodo del comma 2 del predetto articolo.

Nell’assicurare inoltre che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevista dall’articolo 7, comma 2, lettera *c*), del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo, il Governo ha fatto presente che la quantificazione dell’incremento, disposto dall’articolo 9 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, relativo alla proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è stata effettuata sulla base della maggiore spesa prevista in conseguenza di due contestuali richieste, presentate per l’anno 2025, da due aziende collegate dal punto di vista societario, rispetto alle quali si è riscontrata l’esigenza di integrare lo stanziamento originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, considerando in via prudenziale un ulteriore incremento delle istanze presentate e del numero dei lavoratori coinvolti.

Il Governo ha evidenziato poi che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione, operata dall'articolo 10, delle misure di integrazione al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, le percentuali di abbattimento della platea potenziale di lavoratori beneficiari della misura ipotizzate dalla Relazione tecnica rispondono a criteri di prudenzialità, tenendo conto dei potenziali beneficiari che rientrano nella disciplina di cui al richiamato articolo 2, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio, nonché dei dati, aggiornati al 29 gennaio 2025, riportati nel rapporto del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, relativi all'utilizzo dei contatori nei settori «Pelli cuoio calzature» e «Tessile e abbigliamento», in relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023, operata dall'articolo 10-ter, comma 3, del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Inoltre, la spesa per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione è stata valutata considerando, in via prospettica, gli attuali andamenti della spesa mensile complessiva per l'erogazione del medesimo assegno riferiti al periodo da gennaio a maggio dell'anno in corso e applicando in via prudenziale un incremento mensile del numero dei nuclei beneficiari. Sulla base della predetta valutazione, la spesa complessiva per l'anno 2025 a normativa invariata risulterebbe pari a 5.549 milioni di euro, inferiore in misura pari a 141 milioni di euro rispetto all'onere previsto a legislazione vigente per l'anno 2025 per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione.

È stato altresì segnalato che, analogamente, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b*), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, operata con finalità di copertura della quota residua degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, si è stimata, in via prospettica, in base alle più recenti evidenze inerenti all'attuazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo per i nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione, la possibilità di ridurre gli stanziamenti previsti dalla richiamata autorizzazione di spesa in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e di 36 milioni di euro per l'anno 2026, senza pregiudicare l'attuazione delle misure alle quali le medesime risorse risultano destinate a legislazione vigente. Inoltre, gli effetti sul gettito delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 3, che prevedono la riduzione delle risorse destinate alla copertura delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b*), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, sono stati stimati considerando che, in ragione della riduzione dei predetti stanziamenti, in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e a 36 milioni di euro per l'anno 2026, si determinano minori entrate fiscali valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, come effetto indotto dalla riduzione operata con riferimento all'anno 2025, e maggiori entrate fiscali valutate in 1 milione di euro per l'anno 2027 e 6 milioni di euro per l'anno 2028, ed applicando un'aliquota fiscale

pari a circa il 22 per cento ed una percentuale di acconto pari al 75 per cento, in linea con le percentuali utilizzate in via ordinaria in sede di predisposizione delle relazioni tecniche.

Al riguardo, in merito al complesso del provvedimento, sul piano metodologico si può rilevare che alcuni oneri sono solo valutati, il che può comportare pericoli per la finanza pubblica, la cui eventualità solo un attento monitoraggio da parte del Governo può riuscire ad evitare, monitoraggio il cui andamento però non è disponibile per il Parlamento, come già osservato nelle Considerazioni generali. Sempre sul piano metodologico si osserva poi che ciascun articolo reca la copertura dei propri oneri, il che rappresenta una configurazione normativa improntata a chiarezza, come anche in questo caso messo in luce nella premessa. Quanto poi nello specifico in relazione alle singole disposizioni, in alcuni casi si possono porre problemi di trasparenza e di chiarezza, per lo più legati a carenze informative.

Circa l'articolo 10-ter (interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per il 2025), per la copertura delle minori entrate tributarie a valere con un'ulteriore riduzione, di pari importo, degli stanziamenti, per il 2026, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023 (misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), si rileva che non risultano illustrate a sufficienza, dalla Relazione tecnica, né l'aliquota fiscale utilizzata né la percentuale di acconto presa in considerazione, così come per le determinanti quantitative del meccanismo saldo/acconto delle maggiori entrate scontate dalla Relazione tecnica.

In merito poi all'art. 11, dettante disposizioni finanziarie, per la copertura degli oneri di cui all'art. 1 (disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA), pari a 200 milioni per il 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), si osserva che la mancata indicazione di effetti sul saldo di contabilità nazionale è da ricondurre alla natura finanziaria della partita. Oltre a ciò, non sembrano porre profili problematici di rilievo né l'utilizzo di residui, alla luce della precipua normativa, come chiarito dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica, né la considerazione degli oneri citati di cui all'art. 1 integralmente in termini di partite in conto capitale, questa risultando la natura delle poste compensative (somme del Patrimonio destinato di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 34 del 2020). Un'osservazione va svolta invece quanto al fatto che la copertura di tale ultimo decreto-legge insistesse su mezzi di conto capitale, qual quelli rivenienti dall'indebitamento, il che si giustificava solo in quanto si era riconosciuta la sussistenza degli estremi della procedura di cui all'art. 81, secondo comma, Cost. e dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012, ossia la presenza di eventi eccezionali (nella fattispecie, emergenza Covid).

Come sintetizzato nelle Considerazioni generali, si tratta di un tema – quello delle modalità di utilizzo delle possibilità di indebitamento in presenza di eventi eccezionali per finalità diverse intervenute successivamente – sul quale la Corte si è più volte espressa sia nelle varie Relazioni quadrimestrali che in sede di relazione al giudizio di parifica del

rendiconto generale dello Stato (capitolo “l’ordinamento contabile” di cui al Vol. I, tomo II), da ultimo nel 2025 in riferimento al Rendiconto generale dello Stato per il 2024, sottolineando, in estrema sintesi, la forte problematicità dell’utilizzo per finalità diverse dagli eventi eccezionali (salvo esperire *ex novo* l’apposita procedura) stanziamenti a suo tempo autorizzati con copertura sull’indebitamento proprio in presenza di quegli eventi, che non si sono verificati invece a giustificazione della nuova destinazione. Si può qui aggiungere *ad adjuvandum* che con ciò nell’ordinamento vengono a concretizzarsi fattispecie che difficilmente possono inquadrarsi all’interno del sistema vigente delle coperture, che esclude coperture a debito (se non appunto in quanto sia previamente e formalmente decisa, nell’ambito di un giudizio discrezionale, la presenza degli eventi richiamati dal citato art. 82, secondo comma, Cost.). Il che per gli utilizzi delle risorse a debito per nuove finalità non è avvenuto. Per ulteriori dettagli della complessa problematica si rinvia comunque alle fonti citate.

Quanto infine all’art. 11, comma 2, lettera *a*), si registra il ricorso a due fonti di copertura senza la specificazione delle relative quote. Come accaduto più volte in passato, anche in questo caso la Corte ha sottolineato che l’essenza dell’obbligo di copertura non si esaurisce nel parallelismo quantitativo, qualitativo e temporale tra oneri e compensazioni, ma investe anche la trasparenza tra il singolo onere e la singola copertura, onde risultino evidenziate le scelte di merito effettuate dal Legislatore.

Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Il provvedimento, anche sulla base di quanto osservato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, competente per la seconda lettura, appare riconducibile, anche sulla base del titolo e del preambolo, a tre differenti e ben distinte macro-finalità: 1) prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale; 2) stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura; 3) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali.

Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata, comprensiva dell’apposito allegato riepilogativo degli effetti, da cui si desume una composizione di questi ultimi squilibrata verso la cassa avuto riguardo al fabbisogno, con un non trascurabile avanzo nei primi due esercizi come risultato dell’eccedenza delle minori spese sulle minori entrate. Gli importi relativi agli altri saldi sono differenti e comunque di entità ed andamento diversificati.

Per gli aspetti di competenza, si possono svolgere alcune considerazioni di natura metodologica. Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 2 (anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili), il profilo che qui può

essere rilevante è se la norma non abbia apprezzabili effetti sul fabbisogno, incidendo esso sulle anticipazioni possibili, mentre, per l'articolo 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* (rideterminazione dei contributi a carico del Fondo opere ‘indifferibili’), si ripropone poi, per la copertura, quanto già registrato in riferimento alla precedente legge n. 113, ossia l'utilizzo di disponibilità a suo tempo in parte finanziate mediante ricorso all'indebitamento, in quanto ricondotte formalmente alla fattispecie degli eventi eccezionali, il che non si verifica per la nuova destinazione qui in esame.

Quanto poi all'articolo 4 (misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici), si rileva che non appare chiaro il motivo per cui gli oneri derivanti dall'attuazione delle relative disposizioni, pari a 2.320.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, siano stati classificati di conto capitale, nonostante le spese per il personale abbiano natura economica di parte corrente, mentre, per l'articolo 5, commi 3 e 4 (rifinanziamento APE sociale), si rileva che sarebbe stato da considerare che i beneficiari dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori ‘precoci’ probabilmente risultano titolari di un diritto soggettivo, laddove solo rivedendo la normativa di base si potrebbero liberare risorse a copertura di altri obiettivi, non limitandosi, dunque, ad evitare economie.

In merito all'art. 6 (integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli), si segnala anzitutto che si tratta sostanzialmente del posticipo al 2026 dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, che dispone in favore di lavoratrici madri – diverse dalle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato –, con due o più figli, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, ove le stesse risultino titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Per l'anno 2025, alle suddette lavoratrici, viene invece riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Si rileva che gli oneri risultano – correttamente – nella fattispecie solo valutati, il che comporta accresciute esigenze di monitoraggio, i cui esiti non sono, come già osservato, pubblicati, potendosi, tra l'altro, trattare di diritti soggettivi.

In merito poi all'articolo 6-*ter* (incremento del Fondo di garanzia per la prima casa), volto ad incrementare di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, si registra che la norma espressamente fa riferimento, per il solo indebitamento netto, all'apposito fondo già citato relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali, mentre il richiamato all. 3 prevede effetti anche sul fabbisogno, in quanto è presumibile che alle somme disponibili presso la società Consap S.p.a. siano ascritti identici effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

In merito poi all'articolo 7 (disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici), non appare chiaro se il riferimento alle sistemazioni contabili sui bilanci sanitari di cui al comma 5 implichi un aggravio finanziario per le Regioni, mentre, quanto all'articolo 15, comma 3-*quater* (candidatura della cucina

italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO), non si registra un effetto, nell'apposito allegato 3, sul saldo netto da finanziare di competenza in quanto, a proposito del cennato fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, si tratta di una dotazione di mera cassa: si rinvia al riguardo a quanto in precedenza osservato.

Viene poi in evidenza l'articolo 13, comma 1-*ter* (norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio), in quanto, pur non comportando esso effetti finanziari, riguarda materia su cui la Corte ha espresso, nella sede delle Sezioni in sede consultiva, due pareri nel corso del presente anno. L'articolo 13, comma 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene una norma qualificata come di interpretazione autentica di una disposizione del Regio decreto n. 2440 del 1923 in forza della quale le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono modificate mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Il comma 1-*ter* in esame dispone che l'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. La lettera dell'articolo 88 del R.D. n. 2440 del 1923, ancora vigente, demanda tale facoltà di modifica al "Governo del Re", senza individuare una fonte normativa particolare. Il regio decreto n. 2440 del 1923, ancora vigente, prevede norme generali in tema di patrimonio dello Stato, dei contratti e della contabilità generale dello Stato. Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dispone le norme di attuazione del citato regio decreto n. 2440 del 1923. Si ricorda che il R.D. n. 827 del 1924 è stato nel tempo oggetto di modifiche, abrogazioni e integrazioni da parte di disposizioni contenute in decreti del Presidente della Repubblica.

Come messo in luce dal Servizio Studi della Camera dei deputati, competente in seconda lettura, con la norma in esame si chiarisce che le norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono modificati tramite decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, restando però non chiarito a quale comma dell'articolo 17 si faccia riferimento.

Quanto, infine, all'articolo di copertura (20), gli oneri sono in parte solo valutati, il che comporta esigenze di monitoraggio, come previsto dalla legge di contabilità, i cui esiti non sono peraltro disponibili, come già evidenziato. In merito poi alle coperture, esse sono di vario tipo. Tra le tante si ripresenta, con l'utilizzo di stanziamenti di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, il problema già oggetto di osservazione in riferimento alla legge n. 133, prima esaminata, circa il fatto che si tratta dell'utilizzo di stanziamenti a suo tempo compensati a debito in quanto collegati ad eventi eccezionali, eventi non ripropostisi con il presente provvedimento.

Quanto poi ai tagli di bilancio, come già evidenziato nelle Considerazioni generali, si ripropongono anche qui i problemi più volte esaminati nelle medesime circostanze, legati essenzialmente al fatto che non vengono forniti in legge i capitoli nonché le autorizzazioni di spesa interessate, al fatto inoltre che non si può escludere la dequalificazione della spesa, nonché infine alla circostanza secondo cui, se con un decreto-legge del 30 giugno si provvede a ridurre stanziamenti di bilancio per quasi un miliardo, ciò evidenzia un problema di costruzione del bilancio, se si presentano cospicue risorse “libere”: tra l’altro, non può essere sottaciuto il fatto che si tratta di una copertura sul bilancio a legislazione vigente, in quanto tale non consentita. Inoltre, poiché tra i programmi incisi risulta anche quello relativo agli oneri per il servizio del debito statale, come già ricordato in analoghe circostanze, si tratta di un programma fortemente caratterizzato da oneri inderogabili.

Quanto infine alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’art. 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, già prima più volte richiamato, si rinvia alle considerazioni già svolte, così come al fatto che l’utilizzo di mezzi interni non registra l’evidenziazione della differenza quantitativa tra maggiori entrate e minori spese in relazione alle singole norme, impedendo così la comprensione della correlazione tra oneri e coperture, come già dianzi prospettato.

Legge 8 agosto 2025, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

Il provvedimento, anche sulla base di quanto rilevato dal Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica, competente per la seconda lettura, appare preordinato ad introdurre misure finalizzate all’esigenza di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, alcuni dei quali richiamati puntualmente nel preambolo del provvedimento, nonché di modificare disposizioni in materia di sicurezza sulle piste da sci, di funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di termine ai contratti di lavoro.

Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata. Oltre a ciò, il Governo ha fatto presente, anzitutto, che gli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 costituiscono un limite massimo di spesa, specificando, quindi, che ai fini della quantificazione del predetto limite sono stati considerati, per quanto attiene alla Polizia di Stato, gli oneri derivanti dall’acquisto di fuoristrada, motoslitte, *quad* e autovetture per ulteriori impieghi operativi, per un ammontare complessivo di 7.700.000 euro, dall’acquisto di equipaggiamento da sci e abbigliamento termico, per un ammontare complessivo di 1.000.000 euro, nonché dalla realizzazione di tre sale operative interforze

e di due impianti di videosorveglianza e dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro.

Esso ha evidenziato, inoltre, che, ai fini della quantificazione del medesimo limite, sono stati altresì considerati, per quanto attiene ai Vigili del Fuoco, gli oneri derivanti dall'acquisto di automezzi di soccorso, automezzi speciali, automezzi di supporto, automezzi di caricamento per mezzi di soccorso e attrezzature logistiche, per un ammontare complessivo di 15.600.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento di riposo e di equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni climatiche, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, nonché dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.500.000 euro, rappresentando, inoltre, che la spesa autorizzata per l'anno 2025 dal medesimo articolo 2 potrà essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Sempre il Governo ha chiarito poi che, nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, relativa al supporto logistico e operativo garantito da parte delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», non sono stati considerati oneri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, in quanto la predetta indennità è corrisposta esclusivamente al personale militare impiegato nell'Operazione «Strade sicure», mentre, nel caso di specie il concorso assicurato dalle Forze armate riguarda esclusivamente un potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo. Il Governo ha rilevato altresì che la somma da trasferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, al Commissario straordinario incaricato dell'organizzazione e dello svolgimento dei giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al fine di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, pari a un massimo di euro 79.362.367 per l'anno 2025, costituisce un limite massimo di spesa ed il relativo importo è stato quantificato tenendo conto dei costi relativi alle reti di sicurezza per i siti delle ceremonie, delle competizioni, dei villaggi per gli atleti e degli ulteriori siti da perimetrare, al noleggio delle telecamere e dei sensori di sicurezza per i perimetri, delle macchine radiogene e dei *metal detector*, nonché quanto agli oneri per il personale necessario per gestire gli accessi e assicurare il funzionamento delle macchine radiogene e dei *metal detector*.

Dopo aver precisato, inoltre, che le predette risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale, il Governo ha segnalato che l'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere

sulle risorse del medesimo fondo, non risultando allo stato già programmati interventi finanziati a valere sulle predette risorse.

Dopo aver fatto presente poi che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti, il Governo ha assicurato che alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 7, comma 3, Invitalia S.p.A. potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma si limita a prevedere una mera rimodulazione degli interventi già previsti dal Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio», al fine di dare priorità a quelli che saranno considerati necessari per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dell'*America's Cup* nelle medesime aree, senza determinare fabbisogni finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attuazione del citato Programma.

Dopo aver rilevato che, per le attività connesse all'organizzazione dell'*America's Cup*, alla società Sport e salute S.p.A. saranno destinati 25 milioni di euro, che sono già stati trasferiti al capitolo 429 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un piano gestionale appositamente finalizzato alla realizzazione dell'evento, sempre il Governo ha fatto presente che le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Nel segnalare poi che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, utilizzato con finalità di compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3), e dell'articolo 13, comma 2, reca le necessarie disponibilità, esso ha evidenziato che le entrate accertate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, corrispondono alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, e la disposizione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 8 si riferisce alla somma accertata nell'anno 2025 con riferimento alle entrate affluite nel corso dell'anno 2024.

Sempre il Governo ha chiarito poi che il Comitato per le Finali ATP e la Commissione tecnica di gestione, istituiti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, avranno sede nella città che ospiterà la manifestazione sportiva e al loro funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in analogia a

quanto avvenuto per i precedenti organismi costituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020, per lo svolgimento delle Finali ATP 2021-2025, rappresentando altresì che agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio della medesima Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto stabilito dal ventiduesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*, numero 1), del decreto-legge in esame.

Dopo aver segnalato, inoltre, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la cui assunzione è posticipata al 1° gennaio 2026 ai sensi della novella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*, numero 2), non sono state ancora avviate, non essendosi ancora insediata la predetta Commissione, il Governo ha fatto presente, infine, che le risorse di cui all'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo n. 36 del 2021, utilizzate con finalità di copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*, numero 3), e dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame, risultano disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, è possibile svolgere alcune considerazioni per i profili di competenza. Premesso che dall'apposito prospetto riepilogativo degli effetti si desume un impatto neutro tra maggiori entrate e maggiori spese addensato solo sul primo anno (sostanzialmente), sull'articolo 1, comma 4-*quinquies* (modifiche alle convenzioni urbanistiche riguardanti il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026) si può rilevare che la Relazione tecnica si limita a descrivere la norma, laddove invece rimane da verificare se vi saranno o meno riflessi sulle finanze pubbliche interessate, tenuto conto che la norma autorizza il comune di Milano a modificare le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Quanto poi al fatto che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale, come ha sostenuto il Governo, si tratta di un'affermazione che andrebbe chiarita, dal momento che la natura di una spesa dipende dal relativo contenuto, non dalle modalità della sua iscrizione, che dovrebbe essere susseguente all'accertamento della natura della destinazione.

Per l'articolo 9-*ter*, commi 5-15 (istituzione e gestione del Fondo Italiano per lo Sport), si osserva che la copertura di cui al comma 14 degli oneri derivanti dal comma 6 è collegata ad alcune deliberazioni del presidente del Consiglio e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da cui dovrebbero riaffluire in bilancio risorse in conto

entrata: al riguardo, si rileva che il grado di certezza degli oneri sembra superiore a quelle delle relative coperture, tra l'altro con partite con effetti solo sulla competenza di bilancio.

Sussistono anche clausole di neutralità e d'invarianza d'oneri la cui sostenibilità non è adeguatamente argomentata dalla Relazione tecnica, come più volte è stato rilevato, anche nelle Considerazioni generali.

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Quanto alla legge 15 aprile 2025, n. **63**, recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, non sussistono problemi dal punto di vista finanziario, essendo limitato, l'onere, all'entità delle risorse indicate nella legge, mentre, per la legge 23 aprile 2025, n. **64**, recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, va segnalato che la copertura insiste sulla riduzione di un'autorizzazione di spesa che attiene alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti: si tratta presumibilmente di diritti soggettivi al verificarsi delle condizioni previste, sia pur in presenza di contenzioso giudiziario pendente, il che, al netto di tale ultima circostanza, avrebbe consigliato una formulazione della copertura tale da intaccare i meccanismi di funzionamento del provvedimento la cui autorizzazione di spesa risulta incisa, a nulla rilevando il fatto che sul capitolo di spesa si sono registrate costanti economie.

Quanto poi alla legge 15 maggio 2025, n. **72**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, il Governo ha fatto presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che l'estensione alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista dall'articolo 1, comma 1, non è suscettibile di incidere negativamente sui risparmi di spesa associati all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, considerato che, nel complesso, l'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie è suscettibile di determinare apprezzabili risparmi di spesa.

Esso ha sottolineato, in particolare, che, anche alla luce della concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie, agli oneri connessi alla retribuzione del lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nonché del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi, si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, per il personale delle Forze di polizia, le risorse in corso di assegnazione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, derivanti dal riparto per il triennio 2023-2025, operato dal decreto interministeriale del 25 maggio 2023, del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

Al riguardo, anche considerando l'esiguità degli importi, non si pongono particolari problemi. Si segnala comunque che, quanto all'art. 3 (potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali), si utilizzano a coperture economie senza modificare la norma di base, il che mette in luce indirettamente una difficoltà nella costruzione del bilancio a legislazione vigente, le cui quantificazioni non sembrano essere

infatti sempre correlate ai fabbisogni effettivi, come messo in luce nelle Considerazioni generali.

Quanto poi alla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, si ricorda anzitutto che il Governo, in aggiunta alla deposizione della Relazione tecnica aggiornata, ha fatto presente che le previsioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera *a*), e comma 2, ai sensi delle quali le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare non sono soggette al pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992, ma comportano un versamento di pari importo, a titolo di diritti consolari, non determinandosi dunque una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente connesse alle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza. In particolare, l'importo da versare a titolo di diritti consolari è acquisito interamente all'erario ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 è integralmente riassegnato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Nel rappresentare, altresì, che dall'analisi della serie storica dei dati riferiti all'applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 91 del 1992 non risultano essere state presentate dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presso gli uffici consolari, anche in considerazione della circostanza che talune fattispecie, con particolare riferimento a quelle disciplinate dal comma 1, lettere *a*) ed *e*), del citato articolo 13, presuppongono lo stabilimento della residenza in Italia, mentre la fattispecie di cui al comma 1, lettera *d*), del medesimo articolo non prevede il rilascio di una dichiarazione e, quindi, il pagamento del connesso contributo, alla luce di tali elementi sempre il Governo ha confermato che le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera *a*), e comma 2, non comportano la sottrazione di risorse rispetto al regime di riassegnazione dei proventi dei contribuiti dovuti per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91 del 1992.

Tutto ciò considerato nel suo complesso, è possibile concludere nel senso che, in definitiva, non emergono rilevanti profili di problematicità per il provvedimento in titolo.

In merito poi alla legge 23 maggio 2025, n. 75, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, anche alla luce della Relazione tecnica aggiornata non sembrano porsi particolari problemi, anche se, quanto all'articolo 1, comma 1, della lettera *b bis*), laddove viene autorizzato per il 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere a titolo gratuito all'Albania due motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, si ripropone un problema, già esaminato in occasioni analoghe, relativo agli eventuali impatti sul conto del patrimonio.

In merito poi alla legge 15 maggio 2025, n. 76, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, i cui oneri

in termini di minori entrate sono valutati e compensati all’art. 15 in riferimento sia all’art. 5 (distribuzione degli utili) che all’art. 6 (piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori), si osserva che la copertura insiste sul fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, iscritto sul capitolo 3092 dello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 70 milioni per il 2025 e di 2 milioni per il 2026, laddove il comma 2 incrementa il suddetto fondo di 100.000 euro per l’anno 2027 ed ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 5 della medesima legge.

Al riguardo, si fa presente che anzitutto si tratta di oneri solo valutati, il che implica dunque il monitoraggio in conformità alla legge di contabilità, monitoraggio però non pubblico, come già rilevato, ed in secondo luogo che sarebbero state da approfondire le motivazioni delle quantificazioni delle maggiori entrate di cui alla copertura richiamata all’art. 15, comma 2, nei termini prima illustrati.

In merito poi alla legge 27 maggio 2025, n. **78**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, si riscontra l’insussistenza di apprezzabili risvolti afferenti alla finanza pubblica, mentre, quanto alla legge 5 giugno 2025, n. **79**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, va ricordato, preliminarmente, che il Governo ha fatto presente, durante l’iter parlamentare, in primo luogo che l’attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotti dall’articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell’articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-*bis*.

Esso ha segnalato, altresì, che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all’atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall’articolo 2-*bis*, comma 1, e dall’articolo 9-*quater*, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive, evidenziando, peraltro, che il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all’articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-*bis* e 9-*quater*, comma 2, del provvedimento in esame e confermando che le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca,

allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa.

Per quanto concerne poi l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, il Governo ha poi sottolineato che esso non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e che le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Per quanto invece attiene alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, esso ha chiarito che la portata della disposizione si riferisce agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione.

Nel far presente, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione, è stato rappresentato, altresì (sempre dal Governo), che i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-*sexies*, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la sottolineatura, poi, del fatto che le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-*septies* del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione.

Nell'evidenziare poi che le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-*septies* del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio, in relazione al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, esso ha assicurato che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-*ter*, del provvedimento in esame, nonché a

quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Sempre il Governo ha confermato, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, facendo peraltro presente che le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Nel chiarire poi che i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza per cui, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo, il Governo ha assicurato, poi, che dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-*bis* del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro.

Per quanto concerne inoltre la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-*quater*, comma 1, il Governo ha segnalato che questa è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della

retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità.

Esso ha evidenziato, inoltre, che all'eventuale assegnazione alla predetta struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*quater*, comma 1, lettera *a*), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica.

Il Governo ha fatto poi presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla *no tax area*, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali. È stato segnalato, infine, che la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica.

In base a tali specificazioni, che si aggiungono peraltro a quanto riportato nella Relazione tecnica aggiornata, non si ravvisano problematiche particolari per i profili qui esaminati, non senza ricordare però gli aspetti metodologici già esaminati nelle Considerazioni generali.

Circa poi la legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, per i profili di competenza non sussistono apprezzabili risvolti d'interesse.

In merito poi alla legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, non si ravvisano parimenti profili problematici per quanto di competenza, così come per la legge 13 giugno 2025, n. 83, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, dopo che il Governo ha confermato che, pur non essendo ancora disponibile una puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le misure oggetto del decreto in esame, alla luce dei

primi dati di consuntivo, alle predette spese si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005, anche alla luce delle integrazioni disposte a legislazione vigente.

In merito poi alla legge 19 giugno 2025, n. **86**, di conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025, si fa presente preliminarmente che il testo del decreto-legge, convertito senza modifiche, è corredata di Relazione tecnica e di prospetto riepilogativo. Con riferimento ai profili di quantificazione, si segnala che l'articolo 1 del decreto-legge, modificando il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevede che, ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e delle relative addizionali per l'anno in corso, si deve tenere conto delle tre aliquote IRPEF, anziché delle quattro vigenti nel 2023, nonché del maggiore importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, resi strutturali dall'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, ai sensi di quanto previsto al comma 1.

Con riferimento al comma 1, la Relazione tecnica quantifica minori entrate tributarie per 245,5 milioni di euro per l'anno 2025 e maggiori entrate tributarie per 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, in coerenza con quanto stimato dalla Relazione tecnica riferita alle norme della summenzionata legge di bilancio 2025. Le norme dispongono l'incremento di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il cui utilizzo sarà definito nell'ambito della prossima manovra di bilancio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023. Tale ultima disposizione ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (si ricorda che, ai sensi della predetta disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente amministrazione ogni elemento informativo utile circa le operazioni effettuate ai fini della individuazione e regolazione di ciascuna partita: la disciplina

prevede, altresì, che le risorse del suddetto Fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno siano conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo).

Nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, il Fondo in esame reca una dotazione iniziale di 1.955.000.000 euro per l'anno 2025 e di 1.810.000.000 euro per l'anno 2026 e che, come si rileva dai lavori parlamentari, per l'anno in corso un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame. Come evidenziato peraltro dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, la riduzione del predetto Fondo determina effetti finanziari esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, laddove il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica, ha assicurato che il Fondo di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. Inoltre, il medesimo comma 3 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, mediante riduzione, per un corrispondente importo di 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, 352.935.663 euro per l'anno 2026 e 506.935.663 euro per l'anno 2027.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1. Il predetto importo corrisponde a quello che la Relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento associano in termini di maggiori entrate, per l'anno 2026, alle disposizioni di cui al comma 1.

In estrema sintesi, dal punto di vista finanziario si ha che la modifica delle aliquote di cui al saldo/acconto determina minori entrate nel 2025 e maggiori entrate nel 2026, laddove all'onere del 2025 si provvede con la riduzione del fondo per il sistema contabile delle partite iscritte nel conto sospeso per la parte del saldo netto da finanziare e per la parte relativa agli altri saldi (la copertura infatti è di carattere solo finanziario e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto) mediante la nota riduzione del solo fondo cassa per la compensazione all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le maggiori entrate per il 2026 vengono invece riversate sul Fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, istituito con la legge di bilancio per il 2025.

Ciò che si può osservare è che, mentre i richiamati oneri di cui al rimpinguamento del fondo per maggiori spese rispetto al PSB sono fissati in cifra fissa, quelli derivanti dal descritto meccanismo saldo/acconto risultano solo valutati. Ciò da un lato risulta giustificato dalla natura dell'onere stesso, ma dall'altro - non potendosi escludere ulteriori minori entrate nel 2025 - offre in tale ipotesi una copertura però fissata per un importo minore, il che tra l'altro significherebbe anche, per converso, minori risorse aggiuntive per il 2026, utilizzate però a copertura per un importo superiore. Prudenzialmente, dunque, sarebbe stato utile non indicare cifre fisse.

Ancora una volta risulta allora cruciale il monitoraggio ai sensi della legge di contabilità, i cui esiti però non sono pubblici, senza una norma che a regime ovvero di volta in volta, almeno per i casi più rilevanti sul piano quantitativo, statuisca la trasparenza del meccanismo e dei relativi esiti, argomento, questo, forse da valutare all'interno dell'opera di revisione della legge di contabilità, almeno per importi di una determinata entità, come già messo in luce nelle Considerazioni generali.

Nessuno problema si pone, per i profili di competenza, per la legge 6 giugno 2025, n. 87, recante il riconoscimento del relitto del regio sommersibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo, mentre, per la legge 13 giugno 2025, n. 89, recante disposizioni in materia di economia dello spazio, per i profili di competenza vengono in rilievo essenzialmente gli artt. 23 e 27. Quanto al primo, in materia di costituzione di un fondo per l'economia dello spazio, oltre all'onere rileva anche il comma 3, che dispone che le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del medesimo Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. Si ricorda anche che per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto interministeriale, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale, laddove, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

A tale ultimo riguardo, come ricorda altresì la Relazione tecnica aggiornata, si rammenta che l'11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha assunto una decisione relativa al trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private. La decisione precisa l'impatto sul deficit/sull'eccedenza pubblica e sul debito pubblico. Eurostat raccomanda che gli attivi legati ad un partenariato pubblico-privato siano classificati come attivi non pubblici e non siano dunque registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche qualora siano realizzate le due seguenti condizioni: 1. il partner privato si assume il rischio della costruzione; 2. il *partner* privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello della disponibilità o quello legato alla domanda.

Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni per il 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per il 2025, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Si rileva per intanto la differenza notevole tra l'onere di competenza (35 milioni) e la copertura per gli effetti sugli altri saldi (110 milioni), laddove il primo è pari dunque a circa un terzo del secondo: sul punto il Governo ha fatto presente, durante l'esame parlamentare, che tale scelta scaturisce dalla necessità di raggiungere un'adeguata copertura in termini di fabbisogno (35 milioni), da un lato, e, dall'altro, dalla contabilizzazione degli effetti finanziari delle operazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, che – a causa del suo carattere rotativo e della natura finanziaria degli interventi posti in essere a valere sulle sue risorse – presenta effetti in termini di competenza economica e cassa pari evidentemente a circa un terzo di quelli contabilizzati sul SNF. Al riguardo, si osserva che comunque non risultano del tutto chiare le motivazioni di una differenza così ampia, anche perché dovrebbe essere interessata la diversa natura (finanziaria o meno) delle varie tipologie di operazione, con effetti differenziati sui vari saldi.

Più ragionevole appare però la minore contabilizzazione in termini di indebitamento netto, laddove la differenza dovrebbe essere spiegabile con il fatto che le iniziative ammissibili al finanziamento sotto forma di contributi a fondo perduto ammontano al massimo al 70 per cento della dotazione del Fondo, percentuale che corrisponde infatti ai 24,5 milioni di euro contabilizzati per il 2025 in termini di indebitamento netto. La restante parte si riferisce a operazioni che - ove classificate come “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 - non impattano su tale grandezza.

È da osservare comunque che la misura è quantificata e compensata per il solo 2025, per cui si sarebbe forse dovuto chiarire attraverso quali meccanismi si prevede agisca la relativa esecuzione, tenuto conto che non sembrerebbe trattarsi di procedure di spesa di immediata attuazione, trattandosi di promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

Per quanto concerne poi l'art. 27 (norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali), si tratta di una norma che prevede deroghe al codice dei contratti pubblici al fine di agevolare l'accesso delle *start-up* innovative e delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. In particolare, tali deroghe prevedono, in caso di appalti non suddivisi in lotti, una riserva, mediante subappalto obbligatorio, di almeno il 10 per cento del valore del contratto riservata alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese. Si prevede, inoltre, la

possibilità di includere, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. Si prevede, altresì, il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite, quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese. Infine, è stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo sia calcolato in misura pari al 40 per cento sul valore dei contratti di appalto e che tale anticipazione sia corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, rimanendo esclusa l'applicazione delle suddette disposizioni ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Per i profili finanziari, in relazione all'aumento dal 20 per cento finora previsto (articolo 125 del codice dei contratti pubblici) al 40 per cento, che si intende introdurre, della quota anticipata dall'appaltatore (essenzialmente, come riconosciuto dalla stessa Relazione tecnica, l'ASI) alle *start-up* innovative e alle PMI, che potrebbe essere suscettibile di incidere sulle dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali a legislazione vigente, il Governo ha escluso, nel corso dell'esame parlamentare, l'insorgere di "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante".

Al riguardo, come segnalato da ultimo dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, sembra ragionevole osservare che la norma non prevede che l'anticipo sia innalzato fino ad un massimo del 40 per cento, ma che sia pari al 40 per cento, il che non sembrerebbe lasciare margini di discrezionalità in sede contrattuale. Ciò potrebbe porre problemi sull'effettiva rimodulabilità del profilo temporale della decisione di contrarre da parte della pubblica amministrazione o dei successivi pagamenti al fine di compensare la maggiorazione dell'anticipo iniziale.

Non comporta problemi, per i profili di competenza, la legge 23 giugno 2025, n. 98, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024, al cui riguardo il Governo ha fatto presente in Parlamento che il numero dei lavoratori moldavi distaccati in Italia e dipendenti da imprese con sede nel territorio della Repubblica di Moldova considerato ai fini della definizione della platea dei soggetti cui si applica l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*), dell'Accordo oggetto di ratifica è stato stimato seguendo criteri prudenziali, tenendo conto dei dati relativi ai distacchi di lavoratori in essere. Inoltre, dall'eventuale rimborso delle spese sostenute nel quadro delle attività di collaborazione amministrativa previste dall'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, le cui modalità attuative saranno definite nell'ambito dell'intesa amministrativa adottata dalle due Parti ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo, non deriveranno effetti negativi in termini di cassa rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica. Oltretutto, il Garante per la protezione dei dati personali, individuato quale autorità incaricata di assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle

clausole dell’Allegato 1 al presente Accordo, recante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti delle due Parti contraenti, con verifiche periodiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, provvederà ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di adempimenti riconducibili alle funzioni istituzionali del Garante, fermo restando che l’Allegato 1 consente alla medesima autorità di adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva. Infine, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri a carattere permanente derivanti dall’attuazione dell’Accordo oggetto di ratifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Quanto poi alla legge 2 luglio 2025, n. **100**, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, si rileva la natura ordinamentale della normativa, il che esclude effetti finanziari negativi in via diretta sulle pubbliche finanze. Ciò non esclude però effetti indiretti di segno negativo, ad opera della disposizione, sulle entrate del bilancio dello Stato, come già peraltro, osservato dalla Corte (cfr. Parere n. 4/2025/CONS del 9 giugno 2025).

La legge 23 giugno 2025, n. **104**, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d’Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024, non presenta profili problematici, avendo tra l’altro il Governo fatto presente in Parlamento, anzitutto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci di cui all’articolo 3 dell’Accordo oggetto di ratifica nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero, nonché avendo esso segnalato, inoltre, che dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 9 dell’Accordo oggetto di ratifica, in materia di vigilanza sull’attività di trasporto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la vigilanza su tutta l’attività di trasporto, anche avuto riguardo al rispetto delle norme di sicurezza, è già esercitata in via ordinaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Accordo oggetto di ratifica non introduce ulteriori aggravi in termini di controlli ai fini della verifica della normativa di sicurezza.

In merito poi alla legge 18 luglio 2025, n. **106**, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro ed i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, si ricorda che

il Governo, oltre alla presentazione della Relazione tecnica aggiornata, ha fatto presente in Parlamento anzitutto che la previsione, all'articolo 1, comma 1, di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, dal momento che, come espressamente previsto dal medesimo comma 1, durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e che il medesimo periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, il Governo ha altresì rappresentato che lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio della certificazione delle malattie di cui al precedente comma 1, da parte del medico di medicina generale o del medico specialista operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività rientrano nei compiti già assolti dai predetti medici e si potranno, a tal fine, utilizzare i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedono la fruizione di un permesso di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche da parte di dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, nel limite massimo di dieci ore annue aggiuntive, sempre il Governo ha poi chiarito che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata ipotizzando una retribuzione media mensile di 2.300 euro, rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, applicando un'aliquota dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del 33 per cento e considerando una percentuale di indennizzo della prestazione oraria aggiuntiva pari al 66,66 per cento della retribuzione spettante. In particolare, come risulta dagli archivi gestionali INPS per l'anno 2023, la platea dei suddetti dipendenti affetti da malattie oncologiche, che versino in fase attiva o in *follow-up* precoce della patologia, ovvero dei dipendenti genitori di figli minorenni che versino nelle medesime condizioni, è stata stimata nell'ordine di circa 102.100 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari. Per quanto concerne, invece, i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, tali da comportare un grado di invalidità pari ad almeno il 74 per cento, sulla base dei medesimi archivi gestionali INPS, è stata stimata una platea di potenziali beneficiari nell'ordine di circa 51.800 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari. In particolare, rispetto ai 185.700 lavoratori dipendenti affetti da malattie invalidanti, è stata scorporata la platea dei 102.100 lavoratori affetti da malattie oncologiche ed è stato considerato che, nell'ambito dei restanti 83.600 lavoratori, il 62 per cento ha una invalidità superiore al 74 per cento.

È stato segnalato, altresì, sempre dal Governo, che la quantificazione degli oneri relativi all'obbligo di sostituzione, da parte delle amministrazioni competenti, del personale delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, di cui al medesimo

articolo 2, è stata effettuata ipotizzando una platea media di 155.000 collaboratori scolastici in servizio e stimando, in via prudenziale, la fruizione dei permessi di lavoro da parte del 4 per cento della predetta platea di soggetti, al costo orario di 20 euro per ciascuna delle dieci ore aggiuntive.

È stato evidenziato, quindi, in sintesi, che, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal predetto obbligo di sostituzione, determinati in 1.240.000 euro annui, si rende necessario prevedere un corrispondente incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il Governo ha rappresentato, inoltre, che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Tenuto conto, pertanto, anche dell'esiguità degli oneri, si osserva che non emergono profili problematici di rilievo, anche se va segnalato che in alcuni casi si tratta di oneri solo valutati, il che richiama ad un attento monitoraggio, come più volte prima segnalato.

Non emergono particolari criticità per i profili qui considerati neanche per la legge 18 luglio 2025, n. **107**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021, avendo tra l'altro il Governo precisato che l'obbligo di versamento, da parte della Repubblica italiana, del contributo di cui all'articolo 13 della Convenzione oggetto di ratifica, finalizzato a coprire le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti del singolo Paese aderente e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo di contribuzione a carico dell'Italia per l'anno 2024.

In merito poi alla legge 8 agosto 2025, n. **120**, recante modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, occorre far presente che le novelle introdotte alla legge n. 111 del 2023 prevedono in primo luogo la proroga dei termini per l'adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi attuativi della predetta delega e dei relativi decreti correttivi e integrativi, nonché dei decreti legislativi recanti testi unici per il riordino del sistema tributario, di cui, rispettivamente, agli articoli 1, commi 1 e 6, e 21 della medesima legge n. 111 del 2023. È, altresì, disposta, sempre mediante modifica ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 111 del 2023, la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi indicati in alcuni articoli del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nonché di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Sono inoltre apportate varie modifiche ai principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici di cui all'articolo 15, comma 2, della legge delega n. 111 del 2023. Infine, vengono modificati i principi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario di cui all'articolo 19 della

medesima legge delega, al fine di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria. Il comma 1, lettera *b-bis*) modifica, inoltre, il principio di delega di cui al n. 1 dell'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della citata legge n. 111, sostituendo il principio della diminuzione dei limiti di giocata e vincita con il criterio di revisione dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita. È stato poi modificato il principio di cui alla lettera *m*) del medesimo articolo 15, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza.

Al riguardo, nel segnalare che la Relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento non ascrive ad alcuna delle predette disposizioni nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle modifiche introdotte dipenderanno, come è stato rilevato anche durante l'esame parlamentare, dalle scelte che saranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega e, pertanto, una valutazione compiuta di tali effetti sarà possibile solo all'atto della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

Tuttavia, ciò non esime dall'osservare che, anche se la struttura della legge delega rinvia alla successiva fase della decretazione delegata la soluzione dei problemi circa i riflessi sulla finanza pubblica, ciò nondimeno sarebbe stato utile poter acquisire dal Governo una panoramica sullo stato dell'attuazione della delega dal punto di vista finanziario, la cui tempistica, incisa dalla legge in esame, vede correlati oneri e coperture, ovviamente per singolo esercizio finanziario, in aderenza al principio di annualità di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. Per cui, in sede attuativa, occorrerà continuare l'opera di calibrazione circa la corrispondenza tra gli aspetti finanziari positivi e negativi, avuto riguardo agli effetti sulla finanza pubblica, derivante dal testo aggiornato della legge delega, come rilevato anche nelle Considerazioni generali.

Per quanto concerne poi la legge 8 agosto 2025, n. **121**, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo, si può concordare con quanto riferito dalla Relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, in merito alla natura procedurale e alla neutralità finanziaria della norma. Il provvedimento non appare presentare dunque profili problematici di carattere finanziario.

Alla stessa conclusione si perviene per la successiva legge 8 agosto 2025, n. **122**, recante disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità, avendo tra l'altro fatto presente — il Governo — durante l'esame parlamentare che alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, modificate dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti

di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, fermo restando che le regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1.

Il problema sarebbe derivato infatti dalla circostanza per cui l'articolo 1, modificando l'articolo 14, comma 1, lettere *a* e *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011, stabilisce, tra l'altro, che il numero dei consiglieri regionali non venga ridotto qualora la popolazione della regione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie di riferimento, contenute nel medesimo articolo 14, comma 1, e che il numero massimo degli assessori regionali possa essere aumentato fino a due unità, sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Viene altresì stabilito, nella legge in titolo, che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Merita di essere ricordato peraltro che la Relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 138 del 2011 asseriva, con riferimento all'articolo 14, che le disposizioni ivi introdotte comportavano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo. Ciò giustificava la necessità, come emerso dall'esame parlamentare, che il Governo avesse chiarito se, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, sulla base delle verifiche svolte a consuntivo, fossero stati incorporati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in tal caso, la nuova disciplina che si intende introdurre avrebbe potuto comprometterne la realizzazione e risultare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l'adozione di misure compensative all'interno dei bilanci degli enti interessati, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Peraltro, in merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo. Circostanza, questa, da valutare eventualmente ai fini della sua neutralità sui bilanci interessati.

Poiché, infine, l'articolo 2, abrogando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, rende nuovamente possibile il conferimento immediato di incarichi amministrativi di vertice ad ex componenti di giunte o consigli regionali, provinciali o comunali, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

4. DECRETI LEGISLATIVI

In merito al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26., si ricorda che, durante l'*iter* parlamentare del relativo atto di Governo, quest'ultimo ha fatto a presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, ai sensi delle quali le università, in caso di iscrizioni al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di un numero di studenti superiore alla propria capacità recettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, le università potranno prevedere, ove si renda necessario, specifiche modalità di didattica, anche alternative e innovative, mediante l'utilizzo di infrastrutture e strumenti informatici che già rientrano nelle proprie dotazioni, anche considerando che gli atenei, nell'esercizio della loro autonomia, a partire dal periodo della pandemia di COVID-19, ricorrono in modo diffuso, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, a modalità di erogazione dell'offerta formativa a distanza o mista.

È stato sottolineato, in proposito, sempre dal Governo durante l'esame parlamentare, che le modalità di erogazione della didattica verranno concretamente modulate dalle università interessate sulla base del numero delle iscrizioni al semestre filtro, nel rispetto della propria capacità ricettiva e della sostenibilità dell'offerta formativa da erogare, chiarendosi che dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, ai sensi delle quali l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tale deroga sarà attivata solo in presenza di effettive necessità, limitatamente al semestre filtro, senza elevare i requisiti minimi di docenza, così come previsti dalla normativa vigente.

È stato altresì assicurato, sempre dal Governo, che, in conformità a quanto riportato nella Relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il Ministero dell'università e della ricerca provvederà a destinare specifiche risorse alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine, per il prossimo anno accademico il riparto del predetto Fondo si articolerà in due fasi, prevedendosi un primo riparto destinato indifferentemente a tutti gli atenei e un secondo riparto, da operare previo accantonamento delle necessarie risorse, specificatamente destinato ai soli atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro. Quindi, allo stato, non si rende necessario, sempre secondo il Governo, prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse, in quanto tale modalità di ripartizione si applicherà alle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, come incrementate dalla legge di bilancio per l'anno 2025.

Il Governo ha infine ribadito che, in primo luogo, le università potranno comunque, ove ciò si renda necessario, adottare modalità di erogazione dei corsi di laurea richiamati dal provvedimento in esame di carattere misto o esclusivamente a distanza, in modo tale da fronteggiare le esigenze che dovessero porsi in relazione all’ipotizzato aumento degli iscritti, confermando inoltre che, per quanto concerne il citato Fondo per il finanziamento ordinario delle università, la dotazione di quest’ultimo è stata incrementata ad opera della legge di bilancio per il 2025 e che, come già precedentemente chiarito, il riparto del Fondo stesso si articolerà in due fasi, prevedendosi un primo riparto destinato indifferenemente a tutti gli atenei e un secondo riparto, da effettuare previo accantonamento delle necessarie risorse, specificatamente destinato ai soli atenei impegnati nell’erogazione del semestre filtro.

In merito, si osserva che comunque sembrano sussistere nella normativa elementi innovativi onerosi rispetto alla legislazione vigente, tali da rendere alquanto problematica la clausola finale d’inviananza. La stessa Relazione tecnica, in riferimento all’art. 4 (procedure di iscrizione), ricorda che “il numero potenzialmente più elevato di studenti iscritti non impatterà sul sistema universitario e non determinerà automaticamente la necessità di maggiori risorse finanziarie nella misura in cui l’offerta didattica, uniformata e coordinata a livello nazionale, potrà essere erogata dal personale docente già in servizio. Considerato poi che i corsi di laurea oggetto del provvedimento sono già erogati ordinariamente, presso i rispettivi dipartimenti, dalla maggior parte degli Atenei, questi ultimi, tramite l’utilizzo di modalità di offerta didattica alternative e innovative, riusciranno a rendere le strutture stesse più recettive, seppur nell’ambito delle risorse disponibili”.

Un qualche problema si può porre, per i profili finanziari, per il fatto che non sembrano sussistere garanzie giuridiche a che i meccanismi di equilibrio finanziario descritti nella Relazione tecnica abbiano effettivamente a realizzarsi, per cui al momento l’esito è che solo *ex post* si avrà probabilmente modo di verificare l’impatto finanziario della riforma. Il che va valutato sotto il profilo della piena coerenza con l’ordinamento contabile.

Quanto inoltre al decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012, il Governo ha confermato che dall’articolo 1, comma 1, lettera b), il quale prevede la sostituzione dell’Allegato III al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che individua le infrazioni considerate nell’ambito del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 144 del 2008, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica delle informazioni raccolte nell’ambito del medesimo sistema non determina la necessità

di interventi di adeguamento dei sistemi informatici per consentire alle autorità competenti di accedere ai dati ivi contenuti.

Tenuto conto di tali rassicurazioni nonché comunque della presenza della clausola di neutralità, non sembra emergano rilevanti problemi per i profili qui in esame.

Circa poi il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. **81**, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, si fa presente preliminarmente, come già segnalato nelle Considerazioni preliminari, che il testo definitivo appare abbastanza diverso da quello di cui allo schema di atto governativo inviato in Parlamento per il prescritto parere, presumibilmente a seguito dell'accoglimento di numerose richieste ed osservazioni espresse dalla Commissioni parlamentari: le nuove relazioni (illustrativa e tecnica) comprensive delle modifiche allo schema di decreto non sono però a disposizione del Parlamento, il che può rappresentare un elemento di valutazione non solo per la questione in sé, ai fini del principio di trasparenza, ma anche in sede di riformulazione della legge di contabilità, onde eventualmente prevedere la pubblicità, nel caso di specie, della formulazione definitiva dei lavori preparatori, ove difforni rispetto a quelle preliminari, avuto riguardo alla documentazione governativa.

Nel merito dei profili finanziari, la circostanza testé menzionata limita necessariamente la possibilità di esprimere valutazioni. Si può solo rimarcare il fatto che il nuovo articolo 24, dettante disposizioni finanziarie, fa presente che il parimenti nuovo art. 6 (semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfettari che effettuano acquisti intracomunitari) comporta un onere solo valutato, con copertura sull'apposito fondo di cui all'attuazione della legge delega di revisione del sistema tributario e fiscale. Il fatto che si tratti di oneri che si pongono come esito di una mera valutazione comporta quanto prima osservato per analoghe circostanze, ossia che si pongono problemi di monitoraggio. Merita comunque di essere menzionato il fatto che il Governo, sullo schema di decreto inviato al Parlamento, ha espresso talune considerazioni aggiuntive rispetto alla Relazione tecnica che può essere utile qui riportare in sintesi, al netto ovviamente di quelle riguardanti articoli non più in essere.

Ha ricordato dunque il Governo che l'abrogazione, disposta dall'articolo 6, comma 1 (ora art. 7), degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo n. 13 del 2024, recanti la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, e, in particolare, dell'articolo 31-*bis* del medesimo decreto legislativo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024, fermo restando che le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del medesimo decreto legislativo, al maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, sono inferiori alle aliquote ordinariamente applicabili ai contribuenti ai quali si applica il predetto regime. Sempre il Governo ha poi sottolineato che l'introduzione, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* del decreto

legislativo n. 13 del 2024, introdotto dal comma 1 dell’articolo 7 (ora art. 8), di una soglia massima dei redditi ai quali applicare l’imposta sostitutiva, secondo le aliquote di cui al comma 1 del medesimo articolo 20-bis, appare suscettibile di produrre effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non sono stati stimati, in analogia alle valutazioni compiute in sede di introduzione dell’istituto del concordato preventivo biennale, fermo restando che eventuali effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024.

In linea generale, comunque, si può osservare che, essendo posta, la copertura dell’onere citato, sull’apposito fondo relativo all’attuazione della legge-delega sulla revisione del sistema tributario, come evidenziato nelle Considerazioni generali, appare necessario riproporre il tema dell’assenza di una panoramica complessiva dell’attuazione della delega stessa, non solo per i relativi effetti finanziari in senso stretto, ma anche per le compensazioni orizzontali tra vari decreti ed interne al singolo decreto.

In merito poi al decreto legislativo 19 giugno 2025, n. **88**, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, il Governo ha fatto sapere, nel corso dell’*iter* parlamentare, che le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera *i*), del decreto in esame, non sono suscettibili di pregiudicare l’effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate ai procedimenti di fusione transfrontaliera, dovendosi ritenere che lo *status* di indebitamento delle società interessate da tali procedimenti sia minimo e rientri nella ordinaria casistica del rischio connesso all’attività imprenditoriale, senza pregiudizio per la solvibilità delle medesime società nei confronti di creditori pubblici qualificati. Esso ha evidenziato, altresì, che all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 del decreto, che richiedono l’utilizzo di sistemi di scambio telematico, tra enti e amministrazioni e notai, dei dati e delle informazioni necessari per l’assolvimento delle attività demandate al notaio in qualità di autorità competente al rilascio del certificato preliminare per le operazioni transfrontaliere, si potrà provvedere attraverso i canali informatici già esistenti e, in particolare, mediante la Piattaforma digitale nazionale dati, alla quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e, previo accreditamento, i notai in qualità di pubblici ufficiali, nonché mediante il sistema informatizzato delle procedure reso disponibile da Notartel, società per azioni di proprietà del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, facendo presente, inoltre, che eventuali oneri connessi all’aggiornamento dei sistemi di scambio telematico dei dati e delle informazioni rimarranno a carico delle associazioni notarili e del Consiglio nazionale del notariato, che assolvono alle spese di implementazione delle relative piattaforme telematiche attraverso la riscossione dei contributi di iscrizione e delle imposte periodiche per la fruizione dei servizi, versati dai notai che vi aderiscono.

In base a tali valutazioni e tenendo conto che comunque nel testo risulta apposta la clausola d'invarianza, non sembrano porsi rilevanti problemi per i profili d'interesse.

Quanto al decreto legislativo 30 aprile 2025, n. 93, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha rappresentato che alle attività connesse alla valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, al termine della fase di sperimentazione introdotta dalla novella di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, si provvederà nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal citato decreto legislativo.

Ciò induce ad osservare quindi che di per sé non sembrano sussistere problemi, trattandosi sostanzialmente di un rinvio circa l'attuazione del precedente decreto legislativo. Merita di essere ricordato comunque, a quest'ultimo riguardo, che la Corte ha sottolineato, sui profili di principio afferenti agli aspetti finanziari della legislazione delegata, che, in riferimento anche al citato decreto legislativo n. 29, in caso di contorni finanziari sfumati non erano esclusi oneri che si sarebbero potuti configurare anche come obbligatori, in un quadro in cui i relativi aspetti contabili di quantificazione e di copertura risultavano sfuocati sia per le risorse di riferimento che per i meccanismi delineati di configurazione dello *status* giuridico dei destinatari. Il risultato era che, sostanzialmente, solo nel tempo e comunque *ex post* sarebbero stati verificabili gli effetti finanziari di tali provvedimenti, il che contrasta con la *ratio* dell'ordinamento contabile, tesa a fissare l'obbligo di copertura *ex ante*.

Si ricorda che il tema è stato peraltro ripreso nell'audizione parlamentare del 7 maggio 2024 e potrebbe essere oggetto di una considerazione circa la necessità di attenersi all'eccezionalità del rinvio ai decreti delegati in merito alla soluzione dei problemi finanziari. Potrebbe essere anche utile, in questo contesto, riportare le relative coperture all'interno della stessa legge delega utilizzando la possibilità di indicare un tetto come limite massimo ai fini degli effetti finanziari della stessa legge nonché della successiva decretazione delegata, in questo caso di carattere più direttamente operativo, ove possibile: infatti, va anche considerato il grado di complessità della materia oggetto della singola legge delega.

Si tratta di affermazioni di carattere metodologico che meritano qui di essere ribadite.

In merito poi al decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, il Governo, nel corso del consueto *iter* parlamentare, ha rappresentato, in primo luogo, che, con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, relative al potenziamento del sito *internet* dedicato al servizio «114», l'indicazione, contenuta nella Relazione tecnica, che fa riferimento alla implementazione del predetto sito nell'anno 2026, appare congrua alla luce delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'*iter* di approvazione dello schema di decreto, nonché per l'adozione delle conseguenti modifiche all'atto

convenzionale volto a disciplinare i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il soggetto gestore del medesimo sito, fermo restando che le risorse necessarie all'attuazione delle predette disposizioni risulterebbero disponibili, nei medesimi termini, già nell'anno 2025.

Con riferimento poi alle attività di promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, previste dall'articolo 4, sempre il Governo ha significato che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 539 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca gli stanziamenti destinati a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le cui risorse potranno essere indirizzate anche alle ulteriori finalità indicate dal medesimo articolo 4.

Al riguardo, si osserva che, ancorché verosimilmente di entità modesta, comunque sembrano sussistere oneri a seguito delle nuove attività previste, per cui la tenuta della clausola d'invarianza sarebbe stata da meglio documentare avuto riguardo alla relativa sostenibilità.

Circa poi il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. **102**, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il Governo ha fatto presente in Parlamento, in primo luogo, che le modifiche introdotte dall'articolo 5 del decreto in esame all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023, relative alla riduzione del termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile, non sono suscettibili di determinare aggravi nei costi connessi alle attività volte all'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua (PSA) da parte del Centro nazionale sicurezza delle acque (CeNSiA), in quanto ai fini del riesame non sono previste ulteriori attività di ispezione e verifica relative ai Piani, richiedendosi esclusivamente l'esame dei rapporti trasmessi dai gestori idro-potabili.

È stato inoltre chiarito, sempre dal Governo, che le modifiche apportate dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che prevedono l'utilizzo, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), oltre che del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), come attualmente previsto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tali previsioni mirano, essenzialmente, a garantire l'integrazione tra il SINA, già istituito dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016, e il SINTAI, costituito per esigenze operative nell'ambito dell'ISPRA, anche al fine di assicurare la condivisione e il popolamento della banca dati Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), istituita presso l'Istituto superiore di sanità, già finanziata ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 18 del 2023.

È stato fatto inoltre presente che le autorità sanitarie territorialmente competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività connesse alle modifiche introdotte dall’articolo 7 dello schema di decreto all’articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 nell’ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente dalle medesime amministrazioni, segnalandosi peraltro che il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituito dall’articolo 9 del decreto in esame, si fonda su una *governance* multilivello nell’ambito della quale il Ministero della salute, per mezzo della Direzione generale cui afferisce l’Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, potrà garantire le competenze tecniche e istituzionali necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, organizzando a tal fine il personale già inserito nei ruoli del Ministero della salute e ricorrendo anche al supporto del CeNSiA, senza che si renda necessaria l’istituzione di nuove strutture amministrative.

È stato evidenziato, altresì, sempre dal Governo, che le amministrazioni che, ai sensi dell’articolo 9, compongono il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano potranno provvedere allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, inerenti al funzionamento di tale Sistema, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresentandosi, inoltre, che le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA, sono interamente finanziate dagli stessi organismi notificati, mentre le attività di valutazione della conformità dei prodotti sono finanziate dagli operatori economici che richiedono tale servizio agli organismi notificati. Il quadro tariffario che gli operatori economici richiedenti la valutazione di conformità di cui all’articolo 9 dovranno sostenere, sarà stabilito in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea di cui alla direttiva (UE) 2020/2184, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dagli organismi notificati per l’attività di valutazione della conformità, nonché il livellamento naturale dei costi attraverso il meccanismo concorrenziale tra organismi notificati, fermo restando che l’introduzione di un sistema armonizzato di certificazione comporterà una complessiva riduzione degli oneri economici per gli operatori, che non dovranno acquisire certificazioni nazionali separate per ciascun mercato di destinazione.

È stato messo in luce, quindi, sempre dal Governo, che alla sistematica organizzazione informativa e documentale richiesta dall’implementazione del predetto Sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 9 si potrà provvedere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che l’infrastruttura digitale centrale sarà garantita dalla piattaforma AnTeA, già istituita e da ultimo potenziata in coerenza con quanto previsto dall’articolo 17, che le attività di inserimento dei dati e di gestione documentale saranno svolte dal CeNSiA e dalle autorità competenti nell’ambito delle proprie attività istituzionali e che agli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, che incrementa le risorse all’uopo destinate dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023.

In relazione poi alle disposizioni di cui all'articolo 10, è stato fatto presente che gli oneri relativi alle attività di valutazione della conformità ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX del citato decreto legislativo n. 18 del 2023 dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) impiegati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano saranno interamente a carico degli operatori economici, mentre gli oneri connessi alla registrazione e alla tenuta della banca dati ReMaF saranno integralmente coperti attraverso un sistema di tariffe applicate agli operatori economici, in analogia con quanto previsto per le attività di certificazione, e determinate con apposito atto amministrativo in modo da assicurare la piena copertura dei costi gestionali e informatici del sistema. È stato chiarito inoltre che i controlli previsti dall'articolo 11 in relazione al nuovo parametro, nonché gli adempimenti connessi all'inserimento, previsto dall'articolo 21, della somma di 4 PFAS tra i parametri da verificare entro il 12 gennaio 2026, potranno essere svolti dalle autorità deputate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di monitoraggio già sviluppate per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 18 del 2023, che non richiedono un aggiornamento delle strumentazioni avanzate necessarie alla determinazione di tali sostanze. Inoltre, i gestori idro-potabili potranno provvedere allo svolgimento delle attività di informazione al pubblico previste dall'articolo 16 nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di previsioni volte a migliorare e a integrare le attività di informazione al pubblico già svolte dai predetti gestori, anche sulla base di quanto previsto dalle direttive adottate in materia dall'ARERA. In aggiunta a ciò, la quantificazione degli oneri derivanti dai contributi per i tavoli tecnici, per le attività del «Gruppo di lavoro del Comitato per la valutazione dei rischi sulla direttiva acque potabili (RAC DWD WG)» e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, disciplinati dall'articolo 17, è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle esperienze pregresse di partecipazione del personale tecnico-scientifico del CeNSiA a gruppi di lavoro e comitati analoghi, in termini di numero di missioni in presenza, durata di ciascuna missione e costo unitario per missione.

È stato chiarito, altresì, che la quantificazione degli oneri relativi all'acquisizione e alla manutenzione di apparecchiature scientifiche e strumenti analitici, reagenti, standard chimici certificati, materiali di consumo, nonché all'accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, è stata effettuata ipotizzando una spesa annua di 150.000 euro per la sostituzione della componentistica delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti analitici, di 30.000 euro per i contratti di manutenzione preventiva e correttiva e la taratura periodica degli strumenti metrologici, di 80.000 euro per l'acquisto di standard chimici certificati e materiali di consumo, di 60.000 euro per la validazione e l'accreditamento dei metodi analitici e di 25.000 euro per lo svolgimento di *audit* esterni e per la partecipazione a *proficiency test*.

È stato poi evidenziato che gli oneri derivanti dall'organizzazione degli eventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), numero 4), capoverso lettera *d-bis*), sono stimati in misura pari a 20.000 euro annui, ipotizzando un numero medio di quattro eventi formativi per ogni anno, nonché un costo unitario per ciascun evento pari a circa 5.000 euro. Infine, le autorità competenti alla valutazione della qualità delle acque saranno in grado di svolgere le attività di controllo della presenza delle ulteriori sostanze introdotte dall'articolo 24 agli Allegati I e III del decreto legislativo n. 18 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva comunque che, pur trattandosi di oneri presumibilmente di lieve entità, non appare del tutto esaustivo il richiamo alle disponibilità a legislazione vigente, come è stato più volte osservato in analoghe circostanze, senza un'adeguata configurazione sotto tale aspetto della Relazione tecnica.

Quanto, infine, al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. **123**, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, esso ha carattere compilativo, il che esclude profili finanziari innovativi.

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (QUADRIMESTRE MAGGIO—AGOSTO 2025)

Nel periodo considerato si segnalano tre pronunce della Corte costituzionale: a) con la **sentenza n. 91**, la Corte risolve (nel senso della non fondatezza) una questione di legittimità costituzionale (q.l.c.) sollevata dal Tar Campania circa la ragionevolezza, segnatamente in relazione agli artt. 81, 97 e 119 Cost., posti a garanzia dei vincoli eurounitari, e agli artt. 5 e 114 rivolti a salvaguardare l'autonomia degli enti, del potere dissolutorio di un Comune, il cui Consiglio, non aveva presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; b) con la **sentenza n. 121**, la Corte ha affrontato una questione strettamente attinente alla copertura finanziaria (art. 81, co. 3., Cost.), risolta nel senso della non fondatezza in quanto l'asserito onere privo di copertura è stato ritenuto derivare non dalla legge oggetto del dubbio di costituzionalità bensì da un provvedimento giurisdizionale, esterno alla legge medesima; c) con la **sentenza n. 122**, la Corte ha accolto la q.l.c. riguardante una legge regionale che aveva anticipato l'operatività delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esse non erano ancora efficaci, ha violato l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992. In questo contesto, ha rilevato la Corte, campeggia il principio di leale collaborazione; sicché, le Regioni non possono, comunque, violare i principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato.

a. Con la **sentenza n. 91 del 2025**, la Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 [“1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a.”], sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Campania, sezione prima.

a.1. La questione è originata dall'approvazione da parte del Consiglio del Comune di X del bilancio in data 19 aprile 2024 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e cioè 45 giorni circa oltre la scadenza del termine di tre mesi definito “perentorio” dall'art. 259, co. 1, della l. n. 267 del 2000 [“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.”], termine che, in realtà, il Consiglio non avrebbe potuto rispettare, in quanto l'iniziativa della presentazione del bilancio incombeva sulla Giunta che, per parte sua, presentò il

bilancio, comunque nei termini (e cioè entro tre mesi dalla nomina dell'Organismo Straordinario di Liquidazione).

Nella sostanza, la scadenza del termine perentorio determinerebbe, secondo il Tar, la consumazione del potere da parte del Consiglio comunale, donde, la ritenuta irragionevole assimilazione dell'ipotesi in questione alla più grave ipotesi di cui all'art. 141, co. 1, lett. a) [“a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico”], in luogo dell'ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma [“c) quando non sia approvato nei termini il bilancio”], venendo così conculcata l'autonomia del Comune (come si è visto, impossibilitato ad intervenire in luogo della Giunta cui è attribuito il potere di iniziativa nella presentazione del bilancio), dato che solo per l'ipotesi sub c), è previsto il cd. termine sollecitatorio, con effetti dissolutori, per l'approvazione del predetto bilancio, decorso il quale il Consiglio può essere sostituito da un commissario.

Né, ad avviso del Tar - stante la lettera della norma, che fa riferimento ad un termine “perentorio” - sarebbero percorribili le ipotesi interpretative, in concreto, seguite: i) dal Ministero dell'interno, secondo cui sarebbe consentita un'interpretazione della norma (art. 262 citato) nel senso di correlarla all'ipotesi della mancata approvazione del bilancio di cui al citato art. 141, co. 1, lett. c), della l. n. 267 del 2000 e ii) dal Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 4228 del 2020, ha ritenuto che “[c]ome chiarito da Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826, la legge dunque non collega all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175, comma 3, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio” (punto 3 del *diritto*); tanto più che - come si è visto – nessuna intempestiva adempienza poteva essere attribuita direttamente al Consiglio.

a.2. La Corte ha risolto le predette q.l.c. ritenendo: A) la “non irragionevolezza” (art. 3 Cost.) della norma, in quanto i) “sarebbe difficile ipotizzare di poter fare affidamento su un'amministrazione che è già ripetutamente venuta meno gli impegni assunti con il mandato elettorale”; ii) la non percorribilità dell'assimilazione della formazione del bilancio stabilmente riequilibrato all'ipotesi del bilancio dell'ente *in bonis*, poiché si tratterebbe di ipotesi “ontologicamente” diverse; B) la non sussistente lesione del “principio del buon andamento” (art. 97, co. 2, Cost.), poiché “un consiglio comunale che non sia in grado di predisporre un progetto di bilancio in equilibrio non garantisce il buon andamento della p.a.”; C) il rispetto della garanzia del principio dell'autonomia (artt. 5, 114 Cost.), poiché la disposizione oggetto di scrutinio è “posta anche a salvaguardia di parametri (artt. 81, 97 e 119 Cost.) funzionali all'osservanza dei vincoli” eurounitari; D) la mancata lesione della “responsabilità di mandato” (art. 51 Cost.), in quanto “[l]’incuria

che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe [...] il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti”.

b. Con la **sentenza n. 121 del 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), così come interpretato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961, sollevate, in riferimento all’art. 81, co. 1 e 3, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

Pur nell’incertezza del *petitum* delle ordinanze (punto 4.1. del *diritto*), la Corte ha ritenuto di “ritagliare” la questione nel senso di una richiesta del rimettente di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme di legge citate per mancanza di copertura degli oneri ulteriori derivanti dall’estensione del beneficio (la Carta docente) anche al personale non docente, tenuto conto del citato pronunciamento nomofilattico della Cassazione (di qui il richiamo agli artt. 81, co. 1 e 3, Cost.). Di qui l’agevole conclusione di non fondatezza della questione in quanto detto onere non discende dalla legge n. 107, di cui il giudice deve fare applicazione, ma da provvedimenti di organo giurisdizionale.

c. Con la **sentenza n. 122 del 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».

La questione è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 117, co. 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e 81, co. 3, Cost.

La Corte ha ritenuto sussistente la lesione dell’art. 117, co. 3, Cost., in quanto la disposizione regionale, anticipando l’operatività delle tariffe delle prestazioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esse non erano ancora efficaci, ha violato l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992.

c.1. Le ulteriori questioni relative alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al divieto di effettuare spese non obbligatorie, e dell’art. 81, terzo comma, Cost., risultando, nella legge regionale *de qua*, la copertura finanziaria nel semplice riferimento al fondo sanitario, sono state ritenute assorbite.

c.2. Il passaggio più significativo della sentenza è rappresentato dall’invito, formulato dalla Corte, a mantenere tra lo Stato e le regioni un tratto di «doverosa cooperazione per assicurare il miglior servizio alla collettività» (sent. n. 62/2020), tenuto conto del fatto

che la presenza, nel vigente assetto costituzionale, «di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze» (sent. n. 190/2022).

In questo contesto, ha rilevato la Corte, campeggia il principio di leale collaborazione; sicché, le Regioni non possono violare i principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato; la Corte ha comunque rilevato che è essenziale che lo Stato, per parte sua, si adoperi a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, procedendo puntualmente al loro periodico aggiornamento, come del resto stabilito dalla legge. Infatti, la «obsolescenza delle prestazioni previste» incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, oltre che garantito «in condizioni di egualanza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni» (sent. n. 242/2022).

Nella parte finale della sentenza, la Corte non manca di rilevare che l'intervento del legislatore regionale, comunque, lesivo del ricordato principio di coordinamento finanziario, aveva una sua giustificazione (in senso “sostitutivo”) stante il non tempestivo aggiornamento della legislazione statale.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio-agosto 2025

N. Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi								
1	63 15 aprile 2025	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale	102	5 maggio 2025		1	Parl.	S.794 C.2145
2	64 23 aprile 2025	Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025	104	7 maggio 2025		2	Gov.	S.1184 S.1184+ <i>bis</i> C.2142 S.1184+ <i>bis</i> -B
3	69 9 maggio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni	109, Suppl. Ord. 16	13 maggio 2025	25/2025	3	Gov.	C.2308 S.1468
4	72 15 maggio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025	113	17 maggio 2025	27/2025	4	Gov.	S.1425 C.2362
5	74 23 maggio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza	118	23 maggio 2025	36/2025		Gov.	S.1432 C.2402
6	75 23 maggio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare	118	23 maggio 2025	37/2025		Gov.	C.2329 S.1493
7	76 15 maggio 2025	Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese	120	26 maggio 2025		5	Pop.	C.1573 S.1407
8	78 27 maggio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali	124	30 maggio 2025	39/2025		Gov.	C.2333 S.1482
9	79 5 giugno 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026	129	6 giugno 2025	45/2025	6	Gov.	S.1445 C.2420

N. Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	segue
Leggi									
10	80	9 giugno 2025	Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario	131	9 giugno 2025	48/2025	7	Gov.	C.2355 S.1509
11	82	6 giugno 2025	Modifica al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'ammonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali	137	16 giugno 2025			Parl.	C.30 S.1308
12	83	13 giugno 2025	Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice	137	16 giugno 2025	54/2025		Gov.	S.1466 C.2397
13	86	19 giugno 2025	Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di conti IPEF dovuti per l'anno 2025	142	21 giugno 2025	55/2025	8	Gov.	S.1467 C.2448
14	87	6 giugno 2025	Riconoscimento del relitto del regio sommersibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo	143	23 giugno 2025			Parl.	C.1744 S.1265
15	89	13 giugno 2025	Disposizioni in materia di economia dello spazio	144	24 giugno 2025		9	Gov.	C.2026 S.1415
16	91	13 giugno 2025	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024	145	25 giugno 2025		10	Gov.	S.1258 C.2280
17	98	23 giugno 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024	150	1 luglio 2025		11	Gov.	S.1319 C.2291
18	100	2 luglio 2025	Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale	153	4 luglio 2025	68/2025		Gov.	S.1485 C.2461

Legge/ N. D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n.	Iniziativa (*)	Atto n.	segue
Leggi									
19 101	4 luglio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile	153	4 luglio 2025	65/2025	12	Gov.	S.1462 C.2482	
20 104	23 giugno 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024	158	10 luglio 2025			Gov.	S.1228 C.2101	
21 105	18 luglio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demando portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti	166	19 luglio 2025			Gov.	C.2416 S.1579	
22 106	18 luglio 2025	Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche	171	25 luglio 2025			14	Parl. C.153 S.1430	
23 107	18 luglio 2025	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021	174	29 luglio 2025			15	Gov. S.1233 C.2189	
24 108	30 luglio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale	177	1 agosto 2025	84/2025	16	Gov.	C.2460 S.1594	
25 109	30 luglio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute	177	1 agosto 2025	90/2025	17	Gov.	S.1553 C.2526	

N. Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	segue
									Leggi
26	113	1 agosto 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi	180	5 agosto 2025	92/2025	18	Gov.	S.1561 C.2527
27	118	8 agosto 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali	184	9 agosto 2025	95/2025	19	Gov.	S.1565 C.2551
28	119	8 agosto 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svilupimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport	184	9 agosto 2025	96/2025	20	Gov.	C.2488 S.1600 C.2488-B
29	120	8 agosto 2025	Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale	184	9 agosto 2025			Gov.	S.2384 C.1591
30	121	8 agosto 2025	Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo	184	9 agosto 2025			Gov.	S.1547 C.2538
31	122	8 agosto 2025	Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità	184	9 agosto 2025			Parl.	S.1452 C.2500
Decreti Legislativi									
1	71	15 maggio 2025	Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26	112	16 maggio 2025			Gov.	263
2	77	21 maggio 2025	Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012	122	28 maggio 2025			Gov.	259

Legge/ N. D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	segue
									Decreti Legislativi
3	81	12 giugno 2025	Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie	134	12 giugno 2025		21	Gov.	262
4	88	19 giugno 2025	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere	143	23 giugno 2025			Gov.	258
5	93	30 aprile 2025	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33	147	27 giugno 2025			Gov.	254
6	99	12 giugno 2025	Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70	150	1 luglio 2025			Gov.	267
7	102	19 giugno 2025	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.	153, Suppl. Ord. 24	4 luglio 2025		22	Gov.	260
8	123	1 agosto 2025	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.	186, Suppl. Ord. 29	12 agosto 2025			Gov.	275

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
MAGGIO—AGOSTO 2025

	2025	2026	2027	2028	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
63	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
64	934.517	-	-	-	0	
69	374.325.771	416.284.292	537.660.496	524.184.928	0	
72	6.594.848	979.768	800.000	0	0	
76	70.000.000	800.000	100.000	0	0	
79	36.153.756	26.178.232	10.280.512	7.135.000	0	
80	7.445.692	11.027.529	14.209.318	4.115.549	0	
86	245.500.000	245.500.000	-	-	0	
89	35.200.000	300.000	-	-	0	
91	5.611.232	17.451.660	13.451.660	13.451.660	0	
98	7.200.000	9.700.000	12.000.000	13.600.000	0	
101	250.755.000	16.039.598	17.500.000	2.500.000	0	
105	42.895.896	90.497.009	57.488.937	33.422.800	0	
106	-	24.640.000	24.660.000	25.060.000	0	
107	151.800	160.460	160.460	160.460	0	
108	10.900.000	96.865.000	119.060.000	101.235.000	0	
109	49.160.000	80.290.000	70.600.000	10.770.000	0	
113	386.900.000	69.500.000	36.300.000	1.600.000	0	
118	1.657.922.367	542.972.388	266.972.388	79.772.388	0	
119	821.465.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0	
Totale	4.016.216.393	1.747.635.481	1.223.476.471	819.240.485	0	
Decreti legislativi						
d.lgs. 81	1.300.000	-	-	-	0	
d.lgs. 102	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	
Totale	3.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	
Totale Complessivo	4.020.016.393	1.750.135.481	1.225.976.471	821.740.485	0	


TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025

	2025	2026	2027	2028	Totale quadriennio	%
Leggi						
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente	179.105.288	182.926.654	177.531.038	165.822.027	711.115.007	9
c/ capitale	139.756.804	96.929.754	51.302.656	10.000.000	297.989.214	3,8
Totale fondi speciali	318.862.092	279.856.408	228.833.694	175.822.027	1.003.374.221	12,8
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>						
					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	2.189.773.657	1.010.644.052	933.320.389	638.116.070	4.771.854.168	60,1
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	10.000.000	119.033.333	10.700.000	10.300.000	150.033.333	1,9
<i>Altre forme di copertura</i>	1.524.509.860	392.597.388	61.972.388	6.172.388	1.985.252.024	25,2
Totale	4.043.145.609	1.802.131.181	1.234.826.471	830.410.485	7.910.513.746	100
Decreti legislativi						
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente					0	0,00
c/ capitale					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>						
					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	1.300.000	0	0	0	1.300.000	11,5
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	0,00
<i>Altre forme di copertura</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	88,5
Totale	3.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.300.000	100
Totale complessivo	4.046.945.609	1.804.631.181	1.237.326.471	832.910.485	7.921.813.746	

TAVOLA 3-BIS

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO MAGGIO—AGOSTO 2025
PER IL QUADRIENNIO 2025-2028



SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

PAGINA BIANCA

SCHEMA N. 1
Legge 15 aprile 2025, n. 63 - Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COVERTURE						Note Plur./ suc.	
		2024	2025	2026	2027	2028	Perm. Art. Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Pern.		
1	1	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8	1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
		Totali nettizzati	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0		Totali nettizzati	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
		TOTALE	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0		TOTALE	7.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	

SCHEDA N. 2
Legge 23 aprile 2025, n. 64 - Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

Art. C.o.	Disposizione	ONERI						Saldo netto da finanziare						COPERTURE					
		2025	2026	2027	2028	Perm.	Note suc.	Art.	C.o.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.			
1	Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025	934.517						1	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	934.517								
	Totali nettizzati	934.517	0	0	0					Totali nettizzati	934.517	0	0	0	0				
	TOTALE	934.517	0	0	0					TOTALE	934.517	0	0	0	0				

SCHEDA N. 3
Legge 9 maggio 2025, n. 69 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE								
			2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.	Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Perm.		
1	1	(Misure urgenti per l'attività della pubblica amministrazione per i giovani)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			1	1	d (Si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
2	1	Rimetro per ulteriori 12 mesi dei contratti di apprendistato dell'Agenzia industriale istituita di cui all'art. 2-bis c. 1, del decreto-legge n. 80/2021, nel numero massimo di 44	1.174.000	235.000					2	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa	1.174.000	235.000				
2	2	Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale e elevata nell'Area funzionari, da inquadrare nell'ambiente e della sicurezza energetica specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, da inquadrare nell'ambiente e della sicurezza energetica - procedure concorsuali	675.806	2.703.223	2.703.223	2.703.223					Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica						
2	2	Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale e elevata nell'Area funzionari, da inquadrare nell'ambiente e della sicurezza energetica - buon pasto	505.057						2	2	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	1.198.363	2.773.223	2.773.223	2.773.223		
2	2	Istituzione del Nucleo end of wastes (New), composto da 5 membri funzionalmente dipendente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	17.500	70.000	70.000	70.000					2- <i>bis</i> Riduzione della prozione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica						
2	2- <i>bis</i>	Proseguimento delle attività dei corpi civili di pace, di cui all'art. 1, comma 253, della legge n. 147/2013	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2	2- <i>bis</i>	200.000 Riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125	200.000	200.000	200.000	200.000		
4	4- <i>bis</i>	Proseguimento delle attività dei corpi civili di pace, di cui all'art. 1, comma 253, della legge n. 147/2013	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			4	4- <i>bis</i>	b Riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

Art.	Cn.	Disposizione	Saldo netto da finanziare													
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Art.	Cn.	Modalità	3102	2024	2025	2026	2027	Perm.
4	4-quarti-quales	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare e di un fondo unico nazionale per il finanziamento delle entrazioni di posizione e di risultato, destinata a coprire le spese connesse all'istituzione della posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)	5.034.951	5.034.951	5.034.951	5.034.951	4	4-quarti-quales		Riduzione delle protezioni nello stanziamento del fondo speciale a parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	5.034.951	5.034.951	5.034.951	5.034.951	5.034.951	5.034.951
5	2	Assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale, da inquadrare nell'Area Assistenti, da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno	3.995.247	7.990.494	7.990.494	7.990.494										
5	2	Assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale, da inquadrare nell'Area Assistenti, da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno - procedure concorsuali	448.000													
5	2	Assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale, da inquadrare nell'Area Assistenti, da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno - straordinari	202.899	405.797	405.797	405.797										
5	2	Assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale, da inquadrare nell'Area Assistenti, da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno - buoni pasto	168.000	336.000	336.000	336.000										
5-bis	1	Recupramento di un contingente di 8 dirigenti di seconda fascia, 23 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari presso il Ministero della salute	4.451.981	8.903.962	8.903.962	8.903.962										
5-bis	1	Recupramento di un contingente di 8 dirigenti di seconda fascia, 23 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari presso il Ministero della salute - procedure concorsuali	160.000													
5-bis	1	Recupramento di un contingente di 8 dirigenti di seconda fascia, 23 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari presso il Ministero della salute - spese di funzionamento	363.000	484.000	484.000	484.000										

Art.	Cd.	Disposizione	2024	2025	2026	2027	Saldo netto da finanziare				COPERTURE					
							2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Perm. art.	Note
Art.	Cd.	Disposizione	2024	2025	2026	2027	Perm. art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm. art.	Note	
5-016	1	Richiamamento di un contingente di 8 dirigenti di seconda fascia, 23 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari presso il Ministero della salute - buoni pasto	111.804	223.608	223.608	223.608										
5-016	1	Richiamamento di un contingente di 8 dirigenti di seconda fascia, 23 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari presso il Ministero della salute - straordinari	166.319	332.637	332.637	332.637										
5-016	3	Incremento di 10 unità del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, di cui all'art. 8, comma 1, del dPCM n. 195 del 2023	830.280	830.280	830.280	830.280										
6	2	Incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	812.000	812.000	812.000	812.000										
6	3	Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	28.000.000	28.000.000	34.000.000	34.000.000										
7	1	Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale, finalizzato al rafforzamento delle attività della Commissione per l'amministrazione del Progetto di Realizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) - un dirigente di fascia, 2 dirigenti II fascia, 30 unità di personale nell'area dei funzionari	1.663.105	2.494.656	2.494.656	2.494.656										
7	2	Contributo in favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di incrementare le risorse assegnate al Centro di Formazione e Studi FormePA per attività di supporto allo sviluppo dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
7	4	Istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale, al fine di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM - personale	614.954	819.937	819.937	819.937										
7																

segue

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE									
			310 ₂	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	310 ₂	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./ suc.	Note
7- <i>bis</i>	1	Incremento delle risorse in favore della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendimenti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3- <i>ter</i> , della legge n. 96 del 2012, per l'esercizio delle funzioni ordinarie	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		7- <i>bis</i>	3	Riduzione del fondo speciale di parre corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al medesimo Ministero	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
7- <i>ter</i>	1	Incremento di una unità di personale dirigenziale di livello generale della dotazione organica della Segreteria tecnica della struttura di missione, per le politiche in favore delle persone con disabilità istituita presso la PCM, di cui all'art. 19- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 202 del 2024	181.703	311.491	311.491	311.491	311.491		7- <i>bis</i>	2	Riduzione del Fondo per la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 0.13, della legge n. 234 del 2021	181.703						
8	10- <i>ter</i>	Supporto tecnico specializzato per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse PIRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		8	10- <i>ter</i>	Riduzione delle risorse destinate ad erogare ai comuni un contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito IMU derivante dal classamento degli immobili nella rete portuale rientranti nella categoria catastale E/1 (esente da imposte locali - Quota Comuni), di cui all'art. 1, c. 5-82, della legge 205/2017	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
8- <i>bis</i>	1	Risorse destinate a fare fronte ad esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica	20.000.000						8- <i>bis</i>	3	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito	20.000.000						

Art.	Co.	Disposizione	ONERI										COPERTURE											
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.							
10	12	Assunzione di 10 unità di personale destinate alla struttura commissariata di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, ai fini della bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi". Risorse a favore dell'ISRA, da destinare ad attività di monitoraggio relativa alle operazioni di bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".	659.290	659.290	659.290	10	14	al d'ogni da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 2659.290	2.659.290	2.659.290											
10	13		2.000.000	2.000.000	2.000.000	11	3-exerc			Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 250.000	250.000	500.000	500.000	500.000										
11	3-exer	Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un organo di studio e di consulenza nelle materie economico-attualizzazionali, fiscale e della disciplina antriciclaglio, denominato Consiglio superiore dell'economia e delle finanze	250.000	500.000	500.000	12	9, lett.a	b		Riduzione di 8 unità di personale, inquadrate nell'elenco degli Assistenti, da parte del Ministero della difesa	126.484	252.969	252.969	252.969										
12	9	Incremento di 8 unità di personale, da inquadrate nel ruolo di professori di prima fascia, da parte del Ministero della difesa, nell'ambito del Centro Alti Studi Difesa (CASD)	930.380	930.380	930.380	12	9, lett.b	al		Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 338.706	338.706	677.411	677.411	677.411										
12	10	Istituzione del programma "Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile", finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei	5.281.400	5.281.400	5.281.400	12	10			Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 5.281.400	5.281.400	5.281.400	5.281.400	5.281.400										
12	10-exerc	Assunzione di un dirigente di livello generale da parte dell'Unità di missione "Attrazione e sblocco investimenti" del Ministero delle imprese e del made in Italy	215.276	322.913	322.913	12	10-exerc	b		Riduzione delle risorse destinate alle assunzioni da parte del Ministero del made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2022	215.276	322.913	322.913	322.913										

segue

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						SALDO netto da finanziare						COPERTURE					
			2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./ suc.	Art.	Note	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./ suc.	Note			
12	11	Possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di risolvere, con un preavviso di sei mesi e nel limite massimo del 15% degli avvenuti diritti, il contratto di lavoro del personale in possesso di un età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'art. 24 comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e a condizione che lo stesso abbia mutuato i requisiti per il diritto alla pensione di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. 20/2011	1.300.000	7.100.000	3.400.000			12	12	c	Maggiori entrate derivanti dal comma 11 del decreto-legge n. 25 del 2025	700.000	400.000							
12	14	Assunzione di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di 68 unità da inquadrate nell'area dei funzionari e di 68 unità da inquadrate nell'area degli assistenti, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - procedure concorsuali			300.000			12	12	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	1.300.000	6.400.000	3.000.000						
12	12	Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche sociali, di cui all'art. 1, c. 231, della legge 20/2024	16.000.000								Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da riportare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	300.000								
12	15 ^a	Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche sociali, di cui all'art. 1, c. 231, della legge 20/2024	16.000.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche sociali, di cui all'art. 1, c. 231, della legge n. 207/2024 - spese di funzionamento	7.000.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Incamento della risorse per la gestione delle procedure concorsuali relative all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. n. 2	5.000.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Misure di formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e dell'elaborazione dei progetti di cui, di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2024	10.500.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Incamento del fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62	10.000.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Incremento delle spese di funzionamento dell'Autorità Foranea nazionale delle persone con disabilità, di cui al d.lgs. 20/2024	1.000.000								Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	51.629.183	50.175.700							
12	15 ^a	Risorse destinate ad Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei e nei parchi archeologici, di cui all'art. 1 ^a ter, del d.l. 104/2019	500.000		500.000						Riduzione delle risorse destinate all'assunzione di 2.131 unità di personale da parte di N.P.S. di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 62/2024, così come stabilito dall'art. 12, comma 15 ^a sexies, del decreto-legge n. 25 del 2025	500.000	500.000							

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note Pur./suc.	
			2024	2025	2026	2027	Pern.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	
12	16 ^a quater	Adeguamento dei compensi per gli incarichi degli uffici di direzione e collaborazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di cui all'art. 29, c. 1, 2, 3, 6 e 7, del dPCM 128/2021	761.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	12		16 ^a tertio		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da impatti" dello stato di previsione del Ministro dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	761.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	
12	16 ^a quater	Incremento dell'organico del Corpo delle capi/maestre di piano (l'ammiraglio ispettore), di cui all'art. 814, c. 1-9 ^o s., lett. a), del d.lgs. 66/2010	29.146	228.631	228.631	228.631	12	16 ^a tertio	16 ^a quater		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da impatti" dello stato di previsione del Ministro dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	29.146	228.631	228.631	228.631	
12	16 ^a quater	Incremento delle risorse in favore del Consorzio Interuniversitario CINECA, nell'ambito della fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cedesse agli interenti tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 26/2025	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12	16 ^a quater	16 ^a quater		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da impatti" dello stato di previsione del Ministro dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
12	16 ^a quater	Risorse per le esigenze di funzionamento della struttura del Commissario di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del d.l. 129/2012	37.800				12	16 ^a quater	16 ^a quater		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da impatti" dello stato di previsione del Ministro dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica <i>(SI provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le scorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)</i>	37.800				
12	16 ^a quater	Incremento della dotazione organica dell'ente INRRE, di due unità di personale dirigenziale di livello non generale)	258.116	258.116	258.116	258.116	12	16 ^a quater	16 ^a quater		Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	258.116	258.116	258.116	258.116	
12	16 ^a quater	Incremento di tre componenti della dotazione organica del Consiglio superiore della pubblica istruzione (sostituzione insegnanti)	331.100	993.300	993.300	993.300	12	16 ^a quater			331.100	993.300	993.300	993.300		

Art.	C.n.	Disposizione	Saldo netto da finanziare															
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	C.n.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	
12	16- diade- vices	Derroga alle limitazioni del turn over del personale, di cui all'art. 1, c. 830, della legge 20/7/2024, per le fondazioni frico-sinfoniche, i teatri nazionali e i rilevanti interessi culturali	2.250.000						12	16- diade- vices scenel	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	2.250.000						
12	16- vices senel	Incremento delle risorse, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzate alle operazioni necessarie di restituzione del blocco n. 21 del campo di prigionia di Aschowitz, di cui all'art. 50, c. 7- bis, d.l. 24/6/2007	556.960						12	16- vices senel	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	556.960						
12- quinq- quies	1	Incremento delle risorse per il finanziamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'art. 1, c. 902, della legge 19/7/2022	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000			12- quinq- quies	2	b	Riduzione del Fondo per la gestione della cybersicurezza, di cui all'art. 1, comma 899, lett. b), della legge 19/7/2022	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000		
12- quinq- quies	3	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per ricollocazione del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui sia stata disposta la cessione del rapporto di lavoro o di servizio	280.000	280.000	280.000	280.000			12- quinq- quies	5	b	Riduzione del Fondo per esigenze redditibili, di cui all'art. 1, comma 206, della legge 19/6/2014	280.000	280.000	280.000	280.000		
14	1	Incremento del Fondo risorse destinate all'Istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000			14	1	b	Riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000		
14	2	Incremento del Fondo risorse destinate dell'Agenzia italiana per la gioventù	90.000	90.000	90.000	90.000			14	2	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230	90.000	90.000	90.000	90.000		
14	4	Incremento delle retribuzioni per il personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'art. 132 del d.l.R. 18/1967	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			14	4	al	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
14	6	Affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000			14	6	b	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
14	6	Affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000			14	6	al	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		

segue

Art.	C.o.	Disposizione	ONERI										COPERTURE					
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Note	Art.	C.o.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm.	Plur./suc.	Note
14	6- <i>dis</i>	Incremento delle risorse per la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di direttiva della collaborazione, del comparto Ministeri, dell'agenzia di cui all'art. 13 c. 5, del d.P.R. 98/2002 c. di cui en al part. 19 c. 11, del d.P.R. 90/2010	1.337.812	2.527.000	2.527.000				14	6- <i>ter</i> , lett.a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'Interno	757.812	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
15- <i>ter</i>	1	Complemantamento della rete nazionale standard Te.I. Ra, a uso esclusivo delle Forze di polizia, di cui all'art. 35- <i>dis</i> , c. 1, del d.l. 60/2024	7.639.145	152.137.144	147.532.357				15- <i>ter</i> , 2, lett.a	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	4.997.145	92.686.942	43.629.359					
17	1	Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della direzione generale per la prevenzione e il controllo dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti (incremento della dotazione organica di una posizione di livello dirigenziale generale)	240.989	289.187	289.187				15- <i>ter</i> , 2, lett.b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	2.642.000	37.352.202	79.026.798					
17- <i>dis</i>	1	Risorse da destinare alla prosecuzione delle funzioni istituzionali correlate al PNRR di cui all'art. 11- <i>dis</i> , c. 4, del d.l. 4/2022	600.000	600.000	600.000				15- <i>ter</i> , 2, lett.c	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205		22.098.000	24.876.200					
17- <i>dis</i>	4	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	23.000.000	23.000.000	23.000.000				17- <i>dis</i>	Riduzione del Fondo per mercati strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	240.989	289.187	289.187					
17- <i>dis</i>	4	(Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)	28.000.000						17- <i>dis</i> , 4, lett. c)	Riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14		23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000		
17- <i>dis</i>	4	(Si provvede a valere sulla disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate)							17- <i>dis</i> , 4, lett. d)	(Si provvede a valere sulla disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)		20.000.000						
		(Si provvede a valere sulla disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)							17- <i>dis</i> , 4, lett. b)	(Si provvede a valere sulla disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)		8.000.000						

Art.	C.n.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	C.n.	Modalità	2024	2025	2026	2027
17-ter	3	Struttura tecnica della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali • incremento della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze di una unità di personale dirigenziale generale, di due unità di personale dirigenziale non generale, di 20 unità di personale, di cui 5 nell'area degli assistenti, 10 nell'area dei funzionari e 5 nell'area delle elevate professionalità	1.046.769	1.993.534	1.993.534	1.993.534			17-ter	6	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al medesimo Ministero	2.346.769	3.293.534	3.293.534	3.293.534
17-ter	5	Struttura tecnica della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali • spese di funzionamento	500.000	500.000	500.000	500.000									
17-ter	5	Struttura tecnica della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali • esperti	800.000	800.000	800.000	800.000									
17-quater	1	Procedure concorsuali per la stabilizzazione dei personale dell'ufficio per il processo, di cui all'art. 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, da parte del Ministero della giustizia	800.000						17-quater	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero della giustizia	800.000			
17-quater	2	Espletamento di un concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il DPRM di cui all'art. 1 comma 89-ter, della legge n. 197 del 2022 - procedure concorsuali	800.000						18	2	Riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero	800.000			
18	2	Contributo in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), finalizzato al finanziamento delle attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e riapertura dei fondali marini nell'ambito del PNRS (Progetto MER - Marine Ecosystem Restoration)	6.000.000						19	2-bis	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	6.000.000			
19	2-bis														

Art.	Co.	Disposizione	Saldo netto da finanziare						COPERTURE						Note Pur/ suc.
			2024	2025	2026	2027	Pern.	Note Pur/ suc.	Art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027
19	5	Riapertura fino al 3 giugno 2025 del termine per l'adesione alla procedura di investimento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 1, del d.l. 145/2013 e conseguente posizionamento del termine di decorrenza degli interessi, di cui dall'art. 5, c. 11, del d.l.	5.773.589	2.886.795			19	9	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciale della missione imprese e del made in Italy»	5.773.589	2.886.795			
20	2	Istituzione della struttura nazionale di supporto per il Plan Urban della Mobilità Sostenibile (PUMS) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - una unità dirigenziale non generale	710.826	1.319.681	1.319.681		20	2 ^{secret}	b	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciale della missione imprese e del made in Italy»	710.826	1.319.681	1.319.681		
21-ter	1	Contributo da parte del Ministero dell'università e della ricerca per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico già finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 292, della Legge 207 del 2024, finalizzato ad incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologici organizzati dai lavori di lavoro	4.000.000	4.000.000	4.000.000			21-ter	2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) della legge n. 370 del 1999, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 204 del 1998	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
21-quin-	1	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	23.276.969					21-quin-	2	Versamento all'entrata sulle risorse residue della quota dell'1 per mille IRPEF diretta gestione statale, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 105 del 2023	23.276.969				
Totale nettizzato			374.325.771	416.284.292	537.660.496	524.184.928	0		Totale nettizzato		399.454.954	443.459.992	537.660.496	524.184.928	0
TOTALE			405.583.887	419.542.008	540.918.612	524.443.044	0		TOTALE		430.713.070	446.718.108	540.918.612	524.443.044	0

SCHEMA N. 4

Legge 15 maggio 2025, n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

Art.	Co.	Disposizione	2025	2026	2027	2028	Pern.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	COPERTURE				Note Pur./ suc.
												2025	2026	2027	2028	
1	3	Aumento del 15 per cento degli onorari fissi forfettari di cui all'art. 1, c. 1, 2 e 4, della legge n. 70/1980, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'art. 9 della legge n. 136 del 1976	2.596.046					1	3	d	Utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	2.596.046				
2	6	Istituzione di sezioni elettorali speciali per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025	3.153.860					2	9	d	Utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	3.153.860				
3	1	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per il potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero stesso e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevoli esterne	800.000	800.000	800.000			3	1	d	Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	800.000	800.000	800.000		
3	3	Istituzione di una posizione dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con corrispondente incremento della dotazione organica, al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali	44.942	179.768				3	3	al	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno	44.942	179.768			
Totali nettizzati												6.594.848	979.768	800.000	0	0
TOTALE												6.594.848	979.768	800.000	0	0

SCHEDA N. 5
Legge 15 maggio 2025, n. 76 - Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Art.	C.a.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2025	2026	2027	2028	Art.	C.o.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Art.	C.o.
5.6.7	1	Partecipazione economica e finanziaria, nonché partecipazione organizzativa dei lavoratori	70.000.000	800.000			15	1	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	70.000.000	800.000				
	15	2	Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207		100.000		15	2	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della legge n. 76 del 2025			100.000			
		Totale nettizzato	70.000.000	800.000	100.000	0			Totale nettizzato	70.000.000	800.000	100.000	0		
		TOTALE	70.000.000	800.000	100.000	0			TOTALE	70.000.000	800.000	100.000	0		

SCHEDA N. 6
Legge 5 giugno 2025, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE								
			2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note
2- <i>dis</i>	1	Incremento del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 6 del contratto collettivo di personale nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010	6.000.000	6.000.000					2-bis	1	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	6.000.000	6.000.000				
3	1	((Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'Istruzione e del merito))	819.699.113						3	1	<i>(Si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del PNRR)</i>	819.699.113					
											Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito						
									3	2- <i>quater</i>		10.000.000	10.000.000				
3	2- <i>ter</i>	Incremento del fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4- <i>sexies</i> , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito	10.000.000	10.000.000							Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito						
4	1	Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica	1.261.000	692.720	835.000	835.000			4	2		1.261.000	692.720	835.000	835.000		

Art.	C.o.	Disposizione	ONERI						COPERTURE								
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm.	Plur./suc.	Note
6	1	Misure urgenti in materia di welfare studentesco	1.000.000	3.000.000	3.000.000			6	1,lett.a)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito	1.000.000	2.800.000	3.000.000				
6	1- <i>ter</i>	Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	9.500.000					6	1- <i>ter</i>	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	9.500.000						
8	1	Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito	1.620.000					8	2	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	1.620.000						
9- <i>quater</i>	1	Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale	72.756	145.512	145.512			9- <i>quater</i>	2	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	72.756	145.512					
9- <i>quater</i>		Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale	72.756	145.512	145.512			9- <i>quater</i>	2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito	145.512						

segue

segue

Art.	C.o.	Disposizione	ONERI						COPERTURE								
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	C.o.	Modifica	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
10	1	Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS <i>Academy</i> nell'ambito del Piano Mattei - Potenziamento strutture e laboratori							10	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito						
		Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche sulle somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS <i>Academy</i> e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'art. 5, c. 1 e all'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 99 del 2022							10	1- <i>bis</i> , lett.a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito						
		Totali nettizzati	36.152.756	26.178.232	10.280.512	7.135.000	0				Totale nettizzato	36.152.756	26.178.232	10.280.512	7.135.000	0	
		TOTALE	855.852.869	26.178.232	10.280.512	7.135.000	0				TOTALE	855.852.869	26.178.232	10.280.512	7.135.000	0	

SCHEDA N. 7
Legge 9 giugno 2025, n. 80 - Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

Art.	Co.	Disposizione	2025	2026	2027	2028	Pern.	Note Pur. suc.	Art.	Co.	Modalità	COPERTURE				
												2025	2026	2027	2028	
5	1	Modifica all'articolo 2- <i>quiennes</i> del decreto-legge 2 ottobre 2018, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata	908.8888	1.017.775	1.126.662	1.235.549			5	2	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	908.8888	1.017.775	1.126.662	1.235.549
21	3, lett.a)	Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia	2.000.000	3.000.000	4.223.200				21	4	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno	2.000.000	3.000.000	4.223.200	
21	3, lett.b)	Dotazione di videocamere al personale dell'Arma dei Carabinieri	2.000.000	3.000.000	4.449.702				21	4	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa	2.000.000	3.000.000	4.449.702	

Art.	C.o.	Disposizione	Saldo netto da finanziare														
			ONERI			COPERTURE											
			2024	2025	2026	2027	Pern.	Art.	C.o.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Pern.	Plur./ suc.	Note 310/ suc.
21	3, lett.c)	Dotazione di videocamere al personale della Guardia di Finanza	789.054	1.929.754	1.929.754		21	4		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze	789.054	1.929.754	1.929.754				
21	3, lett.d)	Dotazione di videocamere al personale del Corpo di polizia penitenziaria	167.750				21	4		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia	167.750						
22	1	Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	860.000	860.000	860.000	860.000	22	4, lett.a)		Riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	600.000	20.000	20.000	20.000			
22	1	Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	860.000	860.000	860.000	860.000	22	4, lett.b)		Riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa	260.000	260.000	260.000	260.000			

segue

SCHEDA N. 8
Legge 19 giugno 2025, n. 86 – Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di conti IRPEF dovuti per l'anno 2025

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPITURE												
		310 _Z	2025	2026	2027	2028	Pern.	Note	Art.	Co.	Modalità	310 _Z	2025	2026	2027	2028	Pern.	Note	Plur./ suc.
1 1	Modifica della disciplina sugli conti dovuti per l'anno 2025	245.500.000						1 3	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		245.500.000							
1 2	Incremento del fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207		245.500.000					1 4	d	Utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1 del decreto legge n. 55 del 2025, convertito dalla legge n. 86 del 2025		245.500.000							
Totale nettizzato		245.500.000	245.500.000	0	0	0					Totale nettizzato	245.500.000	245.500.000	0	0	0	0	0	
TOTALE		245.500.000	245.500.000	0	0	0					TOTALE	245.500.000	245.500.000	0	0	0	0	0	

SCHEMA N. 9
Legge 13 giugno 2025, n. 89 - Disposizioni in materia di economia dello spazio

Art. C.o.	Disposizione	ONERI						COPERTURE					
		2025	2026	2027	2028	Pern. Pur./ suc.	Art. Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Pern. Plur./ suc.
23 1	Fondo per l'economia dello spazio	35.000.000					23 3	b	Riduzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012	35.000.000			
26 1	Iniziative per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite promosse dal Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	200.000	300.000				26 3	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	200.000	300.000		
Totali nettizzati		35.200.000	300.000	0	0				Totali nettizzati	35.200.000	300.000	0	0
TOTALE		35.200.000	300.000	0	0				TOTALE	35.200.000	300.000	0	0

SCHEMA N. 10
Legge 13 giugno 2025, n. 91 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

Art.	Co.	Disposizione	ONERI			COPERTURE						Note Pur. suc.	Note Pur. /suc.		
			2025	2026	2027	2028	Pern. Pur./ Art. Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028			
10	1, lett.c)	Partecipazione dell'Italia alle iniziative unionali di promozione di tecnologie innovative, alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e la					10	3 al 3.2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica						
17	1	Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità				14.060.000	10.060.000	10.060.000	17	4 b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234		14.060.000	10.060.000	10.060.000
19	2, lett. n)	Installazione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato così come previsto dall'art. 23 del regolamento (UE) 2023/1543	2.145.412	225.840	225.840	225.840			19	4 b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234	2.145.412	225.840	225.840	225.840

segue

Saldo netto da finanziare										
COFTURE										
Art.	C.o.	Disposizione	ONERI			Note suc.	Pern. Plur./ Art. C.o. suc.	Modalità	2024	2025
			2024	2025	2026					
25	2. lett e)	Recrutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT	964.158	664.158	664.158	25	3	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy	964.158	664.158
26	1. lett. i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti)	2.501.662	2.201.662	2.201.662	26	4	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234	2.501.662	2.201.662
Totale nettoizzato			5.611.232	17.451.660	13.451.660			Totale nettoizzato	5.611.232	17.451.660
TOTALE			5.611.232	17.451.660	13.451.660			TOTALE	5.611.232	17.451.660

SCHEMA N. 11
Legge 23 giugno 2025, n. 98 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note Plur./ suc.	
		2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028		
1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.							3	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi a ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	7.200.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	
								3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307					2.300.000	3.900.000
	Totali nettizzati	7.200.000	9.700.000	12.000.000	13.600.000	0				7.200.000	9.700.000	12.000.000	13.600.000	0	
	TOTALE	7.200.000	9.700.000	12.000.000	13.600.000	0				7.200.000	9.700.000	12.000.000	13.600.000	0	

Legge 4 luglio 2025, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

SCHEMA N. 12

Art.	Co.	Disposizione	ONERI												COPERTURE											
			2025	2026	2027	2028	Perm. Art.	Co.	Note Plur./ suc.	310/2	2025	2026	2027	2028	Perm. Plur./ suc.	310/2	2025	2026	2027	2028	Perm. Art.	Co.	Note Plur./ suc.			
4	1-bis	Esenzione dall'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, commi 735 e seguenti, della legge 160/2019 relativa ai fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana coperti dagli eventi alluvionali, se parzialmente o totalmente inagibili.	255.000	510.000			4	1-ter			255.000	510.000														
9	1	Consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui all'art. 20-bis/nov. 1, del decreto-legge n. 61 del 2022.			2.500.000	2.500.000																				
9	2	Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, comma 1 del d.l. 63/2024 e calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2022.		30.500.000																						
12	1	Istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione struttura e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e comunitaria, sia stata danneggiata e sommersa per insorgibilità in conseguenza dei predetti eventi iniziali del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.	20.000.000	15.000.000			12	6																		
13-bis	1	Proroga dei contratti del personale assunto nell'ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare il fenomeno bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 140 del 2023.		529.598				13-bis	1																	
14	1	Incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della L. 178/2020 - Quota Stato - parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare		200.000.000																						
Totale nettozzato			250.755.000	16.039.598	17.500.000	2.500.000	0										250.755.000	16.039.598	17.500.000	2.500.000	0					
TOTALE			250.755.000	16.039.598	17.500.000	2.500.000	0										250.755.000	16.039.598	17.500.000	2.500.000	0					

SCHEMA N. 13

Legge 18 luglio 2025, n. 105 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indubbifondi adempimenti connnessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti

Art.	Co.	Disposizione	ONERI			COPERTURE						Note							
			310 _Z	2025	2026	2027	2028	Perm.	Art.	Co.	Modalità		310 _Z	2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.
1- <i>bis</i>	1	Realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale				15.000.000	15.000.000		1- <i>bis</i>	5, lett.a)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					10.000.000	10.000.000	
1- <i>ter</i>	1	Completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico e fognaio del collettore primario del Lago di Garda		20.000.000	30.000.000				1- <i>ter</i>	3	d	Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58, c. 1, della L. 22/2015, altingendo alla quota destinata al piano stralcio per il potenziamento delle infrastrutture idriche					20.000.000	30.000.000	
1- <i>teries</i>	1	Istituzione di una struttura comitessuale per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria. Sanitamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano - Mortara				464.596	1.074.209		1- <i>teries</i>	4	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					464.596	1.074.209	1.074.209
2- <i>bis</i>	1	Incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari			1.170.000	480.000			2- <i>bis</i>	2	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					1.170.000	480.000	480.000
3- <i>bis</i>	1, lett.a)	Incremento del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023			10.000.000				3- <i>bis</i>	2	a2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					10.000.000		

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						Saldo netto da finanziare						seguie			
			310 ^z	2024	2025	2026	2027	Perm.	Art.	Co.	Note Plur./ suc.	Modality	310 ^z	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./ suc.
3- <i>ter</i>	1	Incremento del Fondo per l'adeguamento infrastrutturale delle Forze Armate, dei carabinieri e della Guardia di finanza, di cui all'art. 3, del decreto-legge n. 68 del 2022	1.000.000	4.000.000	4.000.000				3- <i>ter</i>	2	d	Utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211	1.000.000					
									3- <i>ter</i>	2	a2	Reduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4.000.000	4.000.000				
												Reduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
4	3	Risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, di cui all'art. 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014	6.000.000	6.000.000					4	3	a1	Reduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	6.000.000	6.000.000				
										4	a2	Reduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3.500.000	3.500.000	1.200.000			
												Reduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
4	3- <i>ter</i>	Integrazione dell'AINOP (Archivio Informatico delle Opere Pubbliche) con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS)	500.000	3.500.000	1.200.000				4	3- <i>ter</i> , lett.a								
										4	3- <i>ter</i> , lett.b							
												Reduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
4	3- <i>ter</i>	Attività di avvio, gestione, manutenzione e condizione del sistema di pianificazione e condivisione, nonché supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari/gestori di infrastrutture stradali	1.200.000	1.200.000					4	3- <i>ter</i> , lett.b								
												Reduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
6	2- <i>ter</i>	Possibilità di separare gli incarichi di Direttore Marittimo e di Capo del Compartimento (soppressione del secondo periodo del comma dell'art. 16 del Codice della navigazione [R.D. 327/1942]) - indennità di comando	27.000	58.500	58.500				6	2- <i>quader</i>								
												Reduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						

Art.	Co.	Disposizione	ONERI										COPERTURE						
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
8	1	Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.	200.000	2.000.000	2.000.000					8	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.		200.000	2.000.000	2.000.000		
10	1	Risorse per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto modality a lunga percorrenza di passeggeri - contratto intercity - per il periodo 2027-2041	1.200.000	2.700.000	1.791.928					10	1	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178		1.200.000	2.700.000	2.700.000	1.791.928	
11-ter	1	Contributo a società Autostrede dello Stato SpA per l'avvio delle attività di cui all'art. 2, comma da 2-secies a 2-tercies, del decreto-legge n. 121 del 2021 - parte corrente	1.500.000	3.500.000	4.500.000					11-ter	1	a	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione al "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		1.500.000	3.500.000	4.500.000		
11-ter	2	Contributo a società Autostrede dello Stato SpA per l'avvio delle attività di cui all'art. 2, comma 2-secies, del decreto-legge n. 121 del 2021 - parte in conto capitale	500.000	8.500.000	9.500.000					11-ter	2	a	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione al "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		500.000	8.500.000	9.500.000		
13-bis	1	Contributo straordinario per la valorizzazione dei luoghi della memoria di Miluna di Stazzema, di Pontesazzone, del Parco nazionale della Pace, nonché per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farocchia nel territorio del comune di Stazzema	200.000	2.000.000						13-bis	1	a2	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione al "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		200.000	2.000.000	2.000.000		

SCHEDA N. 14
Legge 18 luglio 2025, n. 106 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Art.	Co.	Disposizione	ONERI			COPERTURE															
			310 _z	2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	310 _z	2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.		
2	1	Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche		20.900.000	21.400.000	21.800.000				2	6	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			22.140.000	22.640.000	22.640.000	23.040.000			
	2	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale		1.240.000	1.240.000	1.240.000				3	3	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	3	Istituzione di un fondo per l'Istituzione e il conferimento di premi di laurea indirizzati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche		2.000.000	2.000.000	2.000.000				4	1	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			500.000	20.000	20.000	20.000			
	4	Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale		500.000	20.000	20.000						Total netizzato			0	24.640.000	24.660.000	24.660.000	25.060.000	0	
		TOTALE	0	24.640.000	24.660.000	25.060.000	0					TOTALE	0	24.640.000	24.660.000	25.060.000	25.060.000	0			

Legge 18 luglio 2025, n. 107 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli austi alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

SCHEDA N. 15

Art.	Co.	Disposizione	Note	ONERI				COPERTURE				Note							
				2025	2026	2027	2028	Perm.	Art.	Co.	Modalità		31/12	2025	2026	2027	2028	Perm.	Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli austi alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021		151.800	160.460	160.460	160.460			1	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi a1 da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	151.800	160.460	160.460	160.460			
		Totali nettizzati		151.800	160.460	160.460	160.460					Totali nettizzati	151.800	160.460	160.460	160.460	0		
		TOTALE		151.800	160.460	160.460	160.460					TOTALE	151.800	160.460	160.460	160.460	0		

SCHEMA N. 16
Legge 30 luglio 2025, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Art.	Co.	Disposizione	ONERI			COPERTURE											
			310	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1-bis	1	Esclusione dei dipendenti delle "società di partecipazione non finanziaria", di cui all'art. 162- <i>bis</i> , c.1, lett. c) del TUIR dall'applicazione dell'addizionale del 10 per cento sui compensi sotto forma di bonus e stock option, di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 78 del 2010		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1-bis	2	Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
12- <i>ter</i>	1	Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026		84.865.000	107.060.000	89.235.000		12- <i>ter</i>	19	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13- <i>ter</i> del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito dalla legge n. 108 del 2025		57.933.333					
										Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		26.931.667	107.060.000	89.235.000			
15	1	Incremento del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		2.400.000				15	2	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3- <i>ter</i> , e lettera f)		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	
										Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		1.100.000	1.100.000	1.100.000			
	1, lett. a), lett. c), n. 2), op 3- <i>ter</i> , lett. d)	Soppressione del regime di tassazione separata per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo - IRPEF		7.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000										
		Totale nettizzato		10.900.000	96.865.000	119.060.000	101.235.000	0		Totale nettizzato		10.900.000	96.865.000	119.060.000	101.235.000	0	
		TOTALE		10.900.000	96.865.000	119.060.000	101.235.000	0		TOTALE		10.900.000	96.865.000	119.060.000	101.235.000	0	

Legge 30 luglio 2025, n. 109 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

SCHEMA N. 17

Art.	C.o.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note		
			2025	2026	2027	2028	Perm. Plur./ Art. suc.	C.o.	Modalità	2025	2026	2027	2028		
1	1	Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca	40.000.000	60.000.000	60.000.000			1	2, lett.a)	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
								1	2, lett.b)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
								1	2, lett.c)	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106	25.000.000				
								1	2, lett.d)	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	45.000.000	45.000.000	45.000.000		
		Risorse per la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Monessori	1.000.000							Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito	1.000.000				
	2	1- quinque						2	1- quinque	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito	1.000.000				
		Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026						2- <i>er</i>	2	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero	1.000.000				
	1		5.010.000	10.140.000	10.450.000	10.770.000			2- <i>er</i>	2	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	4.010.000			

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE					
			2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./Art. suc.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./suc.
		(vedi pagina precedente)					2-ter	2	b	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197		10.140.000	10.450.000	10.770.000
3	5	Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa dei Ministeri dell'università e della ricerca	150.000	150.000	150.000	150.000	3	5	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	150.000	150.000	150.000	150.000
3	5-bis	Potenziamento risorse per l'affatturazione degli interventi da PNRR in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, di cui all'art. 64, comma 6-ter, 1, del decreto legge n. 77 del 2021	3.000.000	10.000.000			3-bis	5-ter		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	3.000.000	10.000.000		
			Totale nettozzato	49.160.000	80.290.000	70.600.000	10.770.000	0		Totale nettozzato	49.160.000	80.290.000	70.600.000	10.770.000
			TOTALE	49.160.000	80.290.000	70.600.000	10.770.000	0		Totale nettozzato	49.160.000	80.290.000	70.600.000	10.770.000

segue

SCHEMA N. 18

Legge 1 agosto 2025, n. 113 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

Art.	Co.	Disposizione	ONERI				COPITURE				Note	Pm. Plur./ suc.
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
1	1	Erogazione di un prestito diretto a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della Società ILVA SpA, in amministrazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012	200.000.000				11	2. lett.b	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme scritte in conto restitu sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	200.000.000	
6	1	Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa.	6.500.000				6	3	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008	9.300.000	
7	1	Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per gruppi di imprese con un numero di dipendenti non inferiore alle 1000 unità che abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma	30.700.000	31.300.000	32.000.000	1.600.000	7	2. lett.a	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, 1.a), del decreto-legge n. 185 del 2008	30.700.000	31.300.000
							7	2. lett. b	b	Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 del decreto-legge n. 92 del 2025	800.000	900.000
							7	2. lett. c	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica a cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	1.600.000	
										Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2		
7	1	Ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente rassorbimento occupazionale	20.000.000				8	1	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	20.000.000	
10bis	1	Ammortamenti sociali in favore delle aziende del settore edile e apido in favore degli operai a incidi a tempo indeterminato e determinato, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dal 1 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, per effetto delle eccezionali condizioni climatiche	33.000.000				10bis	3	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	33.000.000	

Art.	Co.	Disposizione	31/12	ONERI				COPERTURE				Note Pur./suc.					
				2024	2025	2026	2027	Perm. Pur./suc.	Co.	Modalità	31/12	2024	2025	2026	2027	Perm.	
10-ter	1	Incremento delle spese legate all'assegno di inclusione (ADI) necessario per garantire un contributo straordinario aggiuntivo (pari ad un massimo di 500 euro) nel 2025 ai nuclei interessati dalla sospensione di un mese dell'assegno, al netto delle minori spese emerse in seguito al monitoraggio	93.000.000	36.000.000					10-ter	3	Reduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente b incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13	93.000.000	36.000.000				
10-ter	1	<i>(Incremento delle spese legate all'assegno di inclusione (ADI) necessario per garantire un contributo straordinario aggiuntivo (pari ad un massimo di 500 euro) nel 2025 ai nuclei interessati dalla sospensione di un mese dell'assegno, al netto delle minori spese emerse in seguito al monitoraggio)</i>	141.000.000						10-ter	3	<i>(Si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)</i>	141.000.000					
11	1	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	3.700.000	2.200.000	4.300.000				11	2, lettera b	Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2	3.700.000	2.200.000	4.300.000			
Totale nettoizzato			386.900.000	69.500.000	36.300.000	1.600.000	0				TOTALE	389.700.000	70.300.000	37.200.000	1.600.000	0	
TOTALE			527.900.000	69.500.000	36.300.000	1.600.000	0					530.700.000	70.300.000	37.200.000	1.600.000	0	

seguo

SCHEDA N. 19
Legge 8 agosto 2025, n. 118 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Art. Co.	Disposizione	ONERI										COPERTURE						
		2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./suc.		
1	3 ^a er	Adattamento della piattaforma informatica in uso per la gestione del Fondo per i lavori di opere infabbricabili, alla luce della procedura di rideterminazione del contributo prevista dal comma 3 ^a is del d.l. n. 95 del 2025	500.000					1	3 ^a er	Riduzione del Fondo o di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91	500.000							
2	3 ^a er	Incremento delle risorse finalizzate a favorire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova	50.000.000	92.800.000				2	3	Riduzione dell'autorizzazione di spesa b di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	50.000.000	92.800.000						
2	3 ^a er	Sostegno a progetti volti alla realizzazione di comunità esive per bambini e per anziani, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato	100.000	100.000				2	3 ^a er	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	100.000	100.000						
2	3 ^a er	Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani	5.000.000					2	10	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo 2025 SpA, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024	5.000.000							
2	10 ^a is	Incremento delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM, di cui all'art. 1, c. 131, della legge n. 311 del 2004	11.000.000					2	10 ^a is	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione a2 "Fondi da riaprire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2025, allo scopo parziale utilizzando l'incamminamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca	11.000.000							
2	10 ^a er	Potenziamento delle attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'affidazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Setore Idrico, di cui all'art. 1, c. 516, della legge n. 205 del 2017	80.000	280.000	280.000			2	10 ^a er	Riduzione dell'autorizzazione di spesa b di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197	80.000	280.000	280.000					

Saldo netto da finanziare																	
ONERI					COPERTURE												
Art.	Cd.	Disposizione	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Cd.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm./suc.	Note
3	6	Incremento delle risorse in favore degli indirizzi relativi a programmi strutturati di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 1076, della legge n. 205 del 2017	47.500.000	302.500.000					3	10, lett. a)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101.						
									3	10, lett. b)	Riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondo da ripartizione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	9.200.000					
									3	10, lett. a2)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		200.000.000				
									3	10, lett. c)	Riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2012, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 91			102.500.000			
									3	10, lett. d)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 11 dicembre 2016, n. 232			55.000.000	60.000.000	50.000.000	
									5	4, lett.a)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inflessione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2012, n. 197						
									5	4, lett.b)	Si provvede a valere sulle risorse di cui riferiti dal comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012						
									6	3	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inflessione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2012, n. 197						
									6	3	Versamento all'interno del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la società CONSAF S.p.A. ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89						
									6 (ter)	1	Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. O, della legge n. 147 del 2013						30.000.000

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note fut./suc.	
		2024	2025	2026	2027	Perm.	Note plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	31/12	2024	2025	2026	
7	3	Istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province per il riparto del superamento del teto di spesa dei dispositivi medici	10.000.000					7	7	Unizero della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute		10.000.000			
14- bis	1	Incremento del Fondo per il sostegno della filiera dell'editoria libraria, di cui all'art. 3, c. 2, del d.l. n. 201 del 2024	40.000.000					14- bis	1	Riduzione delle risorse destinate alla Carta per la cultura dei giovani e della colonna 357- <i>bis</i> , della legge n. 234 del 2021		40.000.000			
15	2	Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 428, della legge n. 197 del 2022	47.000.000					15	2	Riduzione del Fondo per la gestione delle energie di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		47.000.000			
15	3	Incremento del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera sunicola, di cui all'art. 26, c. 1, del d.l. n. 4 del 2022	5.000.000					15	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva - spettacolo della missione» al fondo da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parziale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		5.000.000			
15	3- quater	Supporto della candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, finanziato attraverso risorse residue	1.500.000					15	3- quater, b	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a leasazione igitene, anche conseguenti all'attivazione di contributi plurinomiali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296		500.000			
15	3- quater	dell'Associazione nazionale dei comuni italiani originariamente destinate alla promozione dei prodotti italiani di qualità						15	3- quater, a	Riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nella tassa a previsione del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste		1.000.000			

Art. Co.	Disposizione	Saldo netto da finanziare										Note Pur./suc.	Perm. Pur./suc.	
		2024	2025	2026	2027	Per.m.	Art. Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027		
16- bis	Contributo in favore dell'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediiterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, di cui all'art. 1, comma 732, della legge n. 145 del 2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		16- bis	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parziale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
16- ter	Contributo in favore della Fondazione EBR (European Brain Research Institute), finalizzato alla valorizzazione delle attività di ricerca	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		16- ter	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata adieni e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
18- bis	Contributo straordinario in favore delle emittenti radioelettroniche ufficate collegate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025	16.500.000					18- bis	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parziale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'impresa e del made in Italy	16.500.000					
19- ter	Disopilazione nella regione Sicilia dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco o i passaggi sugli aeronomi, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 350 del 2003	1.424.388	1.424.388	1.424.388	1.424.388		19- ter	Disopilazione nella regione Sicilia dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeronomi, di cui all'art. 2, c. 11, della legge n. 350 del 2003 - trasferimenti all'INPS da destinare alle gestioni interessate					6.172.388	6.172.388
19- ter	Disopilazione nella regione Sicilia dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco o i passaggi sugli aeronomi, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 350 del 2003	4.748.000	4.748.000	4.748.000	4.748.000		19- ter	Versamento all'entità del bilancio dello Stato da parte della Regione Sicilia					6.172.388	6.172.388

Art. Co.	Disposizione	Saldo netto da finanziare									
		ONERI					COPERTURE				
2024	2025	2026	2027	Perm.	Art. Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm. Plur./suc.
	Incremento della quota di risorse del fondo finalizzato all'irruzione degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018, disposta al Ministero della giustizia, per interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e riistrutturazione delle strutture esistenti da parte del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-teris, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014										
2 2	Incremento della quota di risorse del fondo finalizzato all'irruzione degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018, disposta al Ministero della giustizia, per interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e riistrutturazione delle strutture esistenti da parte del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-teris, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014	40.000.000	18.000.000		20 2, lett.a)	Versamento all'entità del bilancio dello Stato delle somme scritte in conto restante nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77					
2 4	Incremento del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui ai decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1		20.000.000		20 2, lett.b)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nel allegato 4 del decreto-legge n. 95 del 2015, convertito dalla legge n. 118 del 2015	841.000.000				
2 8	Incremento delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 181 del 2006 in materia di sport		228.242.367		20 2, lett.c)	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2015, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'entrata	30.000.000				
2 9	Istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana		50.000.000	30.000.000	20 2, lett.d)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale della missione	50.000.000	30.000.000			
4 1	Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini relativi alla idoneità di risorse umane a tempo determinato assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al art. 37, comma 10, del d.l. n. 104 del 2020		2.320.000	2.320.000	20 2, lett.e)	«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al medesimo Ministero					
4 5	Proroga al 2025 della zona franca urbana istituita per i simboli del centro-Italia, di cui all'art. 7-ter, comma 1 del d.l. n. 215 del 2023 - esenzioni contributive		11.700.000		20 2, lett. g)	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, b comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190					

segue

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note Pmt/ suc.	
		2024	2025	2026	2027	Perm.	Art. Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	
5 5	Incremento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, di cui d.lgs. 72, del d.lgs. 117 del 2017	10.000.000					20 2. lett. i	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma c 1, e 8, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025					
5 6	Incremento delle risorse finalizzate ai contatti sugli enti del Terzo settore da parte dei soggetti autorizzati, di cui all'art. 96, del d.lgs. 117 del 2017	1.200.000		1.200.000			20 2. lett. i	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234					
6 3	Reconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di credito da lavoro non superiore a 40.000 su base annua			180.000.000			20 2. lett. h a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio di trema					
7 3	Isituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici			350.000.000			20 2. lett. m	2025-2027, nell'ambito del programma di fondo di riserva e speciale della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando ilaccanamento relativo al Ministro del turismo					
								* Si precisa che il ricorso al fondo, iscritto in termini di sola cassa, non rileva ai fini della copertura in termini di competenza, ma esclusivamente ai fini della compensazione contabile degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto					

segue

Art.	Co.	Disposizione	Saldo netto da finanziare							COPERTURE								
			2024	2025	2026	2027	Perm.	Art.	Co.	Modalità	31/12	2024	2025	2026	2027	Perm.	Plur./ suc.	Note
8	1	Differimento al 1º gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dall'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, comma 661-676, della legge n. 160 del 2019	142.000.000	29.000.000	12.700.000	1.000.000												
9	1	Applicazione IVA al 5 per cento sull'intero imponibile per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione	4.900.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000												
14	1	Contributi per la realizzazione di investimenti volti alla creazione ovvero alla riqualificazione e, all'ammobbiamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turiscticettivo	44.000.000	38.000.000	38.000.000													
20	1	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004	7.000.000			11.000.000												
Totale nettozzato			1.657.922.167	542.972.388	246.972.388	79.772.388	0									1.657.922.400	559.352.388	265.972.388
TOTALE			1.657.922.167	542.972.388	246.972.388	79.772.388	0									1.657.922.400	559.352.388	265.972.388
* Fone: realizzazione tecnica																		

Legge 8 agosto 2025, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

SCHEDA N. 20

Art.	C.n.	Disposizione	ONERI										COPERTURE									
			2025	2026	2027	2028	Per m.	Notr.	Plur./	Art.	C.n.	Modalità	2025	2026	2027	2028	Per m.	Notr.	Plur./	suc.		
1	3	Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»	259.261	1.091.845			1	3				Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di partite corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi al da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy	259.261	1.091.845								
1	3	Acquisto di materiali e apparecchiature per le attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»	400.000				1	3				Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi al da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy	400.000									
1	4-bis	Contributo in favore del Comune di Milano per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera «Arena Palalottomatica Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	21.000.000				1	4	quater			Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi al da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero	21.000.000									
1	3-bis	Rafforzamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale connesso allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	2.800.000				3-	3.	lett.	bis	a)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	2.000.000									
											b)	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	800.000									

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note	Note	
		2024	2025	2026	2027	Pern.	Pur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Pern.	Pur./ suc.
5 6	((Incremento delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito dalla legge n. 119 del 2025))	100.000.000						5	6	((Si provvede a valere a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito dalla legge n. 119 del 2025))	100.000.000					
7 1	((Disposizioni per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentanovesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027», alla società Sport e salute Sp.A., in qualità di soggetto attuatore))	7.500.000						7	5	((Si provvede a valere sulle risorse di pone corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233))	7.500.000					
9-1 ter	Compenso a favore del Commissario straordinario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032	210.901	632.700	632.700				9-ter	3	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	210.901	632.700	632.700			
9-1 ter	Istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., del fondo rotativo «Fondo italiano per lo sport»	524.232.255	95.125.000	40.000.000				9-ter	14	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse ricevuti dalla brogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289	193.041.490					
9-1 ter	Istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., del fondo rotativo «Fondo italiano per lo sport»	524.232.255	95.125.000	40.000.000				9-ter	14	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse ricevuti dalla brogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295	308.628.265					
9-1 ter	Istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., del fondo rotativo «Fondo italiano per lo sport»	524.232.255	95.125.000	40.000.000				9-ter	14	Utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	22.562.500	95.125.000	40.000.000			

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note Plur./ suc.		
		2024	2025	2026	2027	Perm.	Co.	Modalità	2024	2025	2026	2027	Perm.			
11 1	Introduzione della figura del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionalistiche	311.491				11	1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito dalla legge n. 115 del 2025	311.491							
13 1	Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «fondo sport a studenti universitari»	1.000.000				13	2	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36	1.000.000							
13 3	(<i>Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari</i>)	4.000.000				13	3	(<i>Si provvede a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma d, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito dalla legge n. 119 del 2025</i>)	4.000.000							
2 1	Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	30.000.000				16	1, lett. a)	Riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233	228.242.367							
3 1	Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate	13.009.239				16	1, lett. b)	Utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 gennaio 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato	43.009.239							
3 5	Risorse in favore del Commissario straordinario per la realizzazione delle infrastrutture temporanee dei siti di gara nell'ambito dello svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	228.242.367														
Totale nettoizzato		821.465.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0			821.465.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0			
TOTALE		932.965.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0			Totale nettoizzato	821.465.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0		
									TOTALE	932.965.514	96.849.545	40.632.700	632.700	0		

SCHEMA N. 21
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note
		Note	2025	2026	2027	2028	Art.	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Perm.
6 1	Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari		1.300.000				24	1 b	Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		1.300.000			
	Totale nettizzato		1.300.000	0	0	0			Totale nettizzato		1.300.000	0	0	0
	TOTALE		1.300.000	0	0	0			TOTALE		1.300.000	0	0	0

SCHEMA N. 22

Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Saldo netto da finanziare

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note Pur./suc.	
		2024	2025	2026	2027	2028	Perm. Co.	Modalità	2025	2026	2027	2028	
23	Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18							Si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitololo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al 'Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione' presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)					
	Totale nettizzato	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000			Totale nettizzato	2.500,000	2.500,000	2.500,000	
	TOTALE	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	0		TOTALE	2.500,000	2.500,000	2.500,000	0